

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 dicembre 1998

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 382. Sentenza 23-27 novembre 1998.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Processo penale - Regione Veneto - Consigliere regionale invitato a presentarsi quale indagato da parte della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Venezia - Presunta interferenza dell'autorità giudiziaria in ordine all'esercizio delle funzioni consiliari - Emissione dell'atto di invito - Non spettanza allo Stato - Annullamento dell'atto oggetto di censura

Pag. 9

N. 383. Sentenza 23-27 novembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Università - Riforma degli ordinamenti didattici universitari - Riserva di legge in tema di accesso ai corsi universitari - Attribuzione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dal potere di disciplinare con proprio atto l'accesso alle scuole di specializzazione e ai corsi universitari con limitazione nelle iscrizioni - Valore decisivo delle molteplici direttive CEE in materia - Esercizio del potere ministeriale con piena discrezionalità - Esigenza di organica sistemazione legislativa per l'intera materia - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

(Cost., artt. 3, 33, 34 e 97) » 12

N. 384. Ordinanza 23-27 novembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Regione Trentino-Alto Adige - Funzionamento degli enti sanitari ospedalieri - Materia attribuita alla competenza legislativa della regione - Prospettazione della questione, in termini alternativi, di due distinti complessi normativi e con omissione delle disposizioni astrattamente riferibili alla fattispecie sottoposta al giudizio - Sottoposizione di un quesito di natura meramente interpretativa - Riferimento della giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 188/95, 187/92, 473 e 472 del 1989 - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Trentino-Alto Adige 17 novembre 1988, n. 25, art. 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2; legge provincia autonoma di Trento 1° aprile 1993, n. 10, art. 51; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, art. 1).

(D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 4, n. 7, e 9, n. 10) » 20

N. 385. Ordinanza 23-27 novembre 1998.

Giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Processo civile - Procedura ex art. 700 del c.p.c. - Presidente del Consiglio dei Ministri e pretore di Lecce - Multitrattamento Di Bella - Disposizione di una perizia medico-legale di ufficio sui pazienti in trattamento anche al di fuori della sperimentazione ufficiale - Riferimento alla sentenza della Corte n. 185 del 1998 - Ammissibilità.....

Pag. 23

N. 386. Ordinanza 23-27 novembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Gratuito patrocinio - Condizioni per l'ammissione - Titolarità di un reddito risultante dall'ultima dichiarazione e non superiore ad un determinato limite - Omessa previsione di accertamenti sulle reali condizioni economiche e patrimoniali dell'istante - Riferimento alla sentenza della Corte n. 144 del 1992 - Esigenza di snellezza della procedura incompatibile con controlli e indagine di una qualche durata sull'effettivo reddito dell'istante - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 25

N. 387. Ordinanza 23-27 novembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Provvedimento di sequestro conservativo disposto dal g.i.p. su richiesta della parte civile - Notifica alla parte civile dell'avviso dell'udienza della discussione del riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo disposto su richiesta della medesima parte civile - Omessa previsione - Difetto del requisito della rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 318 e 324).

(Cost., art. 24)

» 27

N. 388. Ordinanza 23-27 novembre 1998.

Giudizio di ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Processo penale - Tribunale penale di Treviso e deputato al parlamento Vittorio Sgarbi - Insindacabilità di opinioni dei membri del parlamento - Insussistenza di un contrasto di valutazione tra la Camera dei deputati e l'autorità giudiziaria - Difetto del requisito oggettivo del conflitto - Inammissibilità

» 28

N. 389. Ordinanza 23-27 novembre 1998.

Giudizio di ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Processo penale - Tribunale penale di Brescia e deputato al parlamento Vittorio Sgarbi - Insindacabilità di opinioni dei membri del parlamento - Insussistenza di un contrasto di valutazione tra la Camera dei deputati e l'autorità giudiziaria - Difetto del requisito oggettivo del conflitto - Inammissibilità

» 30

N. 390. Ordinanza 23-27 novembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Ministero dell'interno - Personale con professionalità di interprete traduttore e di esperto in lingue straniere - Meccanismo di ristrutturazione delle qualifiche e dei profili in nona e quindi anche in ottava qualifica - Inapplicabilità - *Ius superveniens*: C.C.N.L. comparto ministeri 16 maggio 1995 - Previsione di una futura istituzione anche di profili di professionalità linguistica di ottava (revisore) e nona (direttore) qualifica funzionale - Esigenza di un riesame da parte del giudice rimettente del profilo della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.P.R. 24 aprile 1982, n. 840, art. 10, e relativa tabella allegata; d.-l. 28 gennaio 1986, n. 9, art. 2, primo comma, convertito in legge 24 marzo 1986, n. 78; d.-l. 26 giugno 1989, n. 240, art. 1, convertito in legge 4 agosto 1989, n. 287, e relativa tabella allegata).....

Pag. 31

N. 391. Ordinanza 23-27 novembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Usi civici - Regione Abruzzo - Accertamento della natura demaniale dei fondi oggetto dell'occupazione da parte dei ricorrenti - Emissione del provvedimento di legittimazione - Spettanza del relativo potere - sottrazione al commissario regionale per il riordinamento degli usi civici - Natura amministrativa e non giurisdizionale del provvedimento - Impossibilità di statuizione circa la natura del provvedimento in questione - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 66 e 71; legge 16 giugno 1927, n. 1766, artt. 9 e 10; r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, artt. 29, 30 e 31).

(Cost., artt. 3, 9, 24 e 97)

» 34

N. 392. Ordinanza 23-27 novembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (Tutela dell') - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Trattamento sanzionatorio penale - Entità delle pene previste - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 330 del 1996 e 441 del 1995, ordinanze nn. 90 del 1997, 432, 332 e 288 del 1996, 132 e 25 del 1995) - Questione tendente a provocare una pronuncia della Corte *in malam partem* con ampliamento di una più grave fattispecie punitiva - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 25).

(Cost., artt. 3 e 9)

» 36

N. 393. Ordinanza 23-27 novembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Ubriachezza in luogo pubblico - Trattamento sanzionatorio penale - Presunta irragionevolezza della sanzione rispetto a quella prevista per l'ingestione di sostanze stupefacenti - Mancata individuazione del quadro normativo dal quale deriverebbe la denunciata disparità di trattamento - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 688).

(Cost., art. 3)

» 38

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 853. Ordinanza del tribunale di Bergamo del 2 aprile 1998.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Conseguente irripetibilità delle dichiarazioni indizianti rese nel corso delle indagini preliminari nei confronti degli imputati - Irragionevolezza con incidenza sul diritto di difesa - Lesione del principio di indefettibilità della funzione giurisdizionale e di obbligatorietà dell'azione penale.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da detta persona nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza con incidenza sul diritto di difesa - Lesione del principio di indefettibilità della funzione giurisdizionale e di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, artt. 210, comma 4, e 513, comma 2, sostituito dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, 101, 102, primo comma, 111 e 112) Pag. 41

N. 854. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana del 3 aprile 1998.

Corte dei conti - Giudizio di appello - Previsione, secondo il «diritto vivente» che il giudice di secondo grado possa pronunciarsi anche solo su una parte del merito, rinviando gli atti alla Sezione giurisdizionale, che ha emesso la sentenza di primo grado, per l'applicazione del principio di diritto da esso affermato e la decisione della restante parte della domanda - Violazione del principio della libertà ed indipendenza del giudice.

(R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 105, secondo comma).

(Cost., art. 101, secondo comma) » 49

N. 855. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Napoli del 13 luglio 1998.

Pena - Esecuzione delle pene detentive - Condannato (a pena detentiva non superiore a tre o quattro anni) già agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Previsione che il tribunale di sorveglianza provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare - Mancata partecipazione del condannato al procedimento - Preclusione della possibilità di presentare istanza per una misura alternativa diversa - Lesione del diritto di difesa e del principio della finalità rieducativa della pena - Disparità di trattamento rispetto al condannato in stato di libertà al momento della condanna definitiva.

(C.P.P. 1988, art. 656, comma 10, modificato dalla legge 27 maggio 1998, n. 165).

(Cost., artt. 3, 24 e 27) » 52

- N. 856. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Torino del 22 giugno 1998.
Imposte e tasse in genere - Imposte sul reddito - Redditi fondiari - Dichiarazione di tali redditi e determinazione dell'imposta, indipendentemente dalla loro percezione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai redditi effettivamente percepiti - Violazione del principio della libertà di prova - Lesione del principio della capacità contributiva e di progressività delle imposte.
 (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 23, comma 1).
 (Cost., artt. 3 e 53, primo e secondo comma) Pag. 56
- N. 857. Ordinanza della commissione tributaria regionale dell'Umbria del 10 settembre 1998.
Contenzioso tributario - Procedimento innanzi alla Commissione tributaria - Giudizio di appello - Proposizione di ricorso per Cassazione - Possibilità di sospendere l'esecuzione della sentenza - Esclusione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di eguaglianza, in relazione ai processi di carattere tributario devoluti alla cognizione del giudice ordinario.
 (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 47 e 49).
 (Cost., artt. 3 e 24, secondo comma) » 58
- N. 858. Ordinanza del tribunale di Catanzaro del 30 settembre 1998.
Processo penale - Azione civile - Condanna al risarcimento del danno - Provvisoria esecuzione su istanza della parte civile sussistendo giustificati motivi - Lamentata previsione dell'esecutività subordinata a detta condizione - Disparità di trattamento rispetto al danneggiato dal reato che abbia adito il giudice civile, posta la incondizionata provvisoria esecutività delle sentenze civili di primo grado (art. 282 cod. proc. civ.) - Lesione del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 540, comma 1).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 59
- N. 859. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Torino del 22 aprile 1998.
Imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Liquidazione delle imposte dovute, in base alle dichiarazioni dei contribuenti - Termine posto all'amministrazione finanziaria per l'attivazione della relativa procedura - Qualificazione di tale termine, mediante norma interpretativa, come ordinatorio, non comportante decadenza - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio secondo il quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge.
 (Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28).
 (Cost., artt. 3 e 101) » 61
- N. 860. Ordinanza del pretore di Forlì, sezione distaccata di Cesena del 16 ottobre 1998.
Sanzioni amministrative - Concorso materiale di illeciti (fattispecie: omissione della conservazione per un anno dei fogli dei cronotachigrafo rilasciati ai propri dipendenti da impresa di trasporti) - Cumulo giuridico della sanzione come stabilito per il reato continuato - Mancata previsione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 8).
 (Cost., art. 3) » 63

N. 861. Ordinanza del tribunale di Ferrara del 23 giugno 1998.

Privilegio - Privilegio generale sui mobili - Riconoscimento a favore del credito del coniuge, separato o divorziato, al mantenimento - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ai crediti per alimenti - Lesione del principio di eguaglianza - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 84/1992 e 1/1998.

(C.C. artt. 2751, n. 4 e 2778, n. 17).

(Cost., art. 3) Pag. 64

N. 862. Ordinanza del tribunale di Trani del 18 giugno 1998.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza posta la sottrazione al processo di materiale probatorio ritualmente assunto - Disparità di trattamento rispetto al regime delle dichiarazioni testimoniali - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Modifiche normative - Lamentata immediata applicabilità ai procedimenti di primo grado in corso - Irragionevole disparità di trattamento tra analoghe situazioni processuali.

(C.P.P. 1988, artt. 210 e 513, comma 2; legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).

(Cost., artt. 3, 97 e 112) » 67

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 382

Sentenza 23-27 novembre 1998

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Processo penale - Regione Veneto - Consigliere regionale invitato a presentarsi quale indagato da parte della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Venezia - Presunta interferenza dell'autorità giudiziaria in ordine all'esercizio delle funzioni consiliari - Emissione dell'atto di invito - Non spettanza allo Stato - Annullamento dell'atto oggetto di censura.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della regione Veneto, notificato il 21 aprile 1997 e depositato in Cancelleria il 29 successivo, per conflitto di attribuzione sollevato a seguito dell'invito a presentarsi, indirizzato — in data 26 novembre 1996 — dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Venezia al Consigliere della regione Veneto Ivo Rossi, per essere interrogato come persona sottoposta ad indagini (*ex artt. 370, 375 e 549 del codice di procedura penale*), in ordine al «reato di cui all'art. 361 del codice penale perché nella sua qualità di pubblico ufficiale ... ometteva di denunciare all'autorità giudiziaria il reato di cui all'art. 727 del codice penale presumibilmente commesso dall'Associazione tutela animali di Galzignano», ed iscritto al n. 26 del registro conflitti 1997;

Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1998 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Luigi Manzi e Mario Bertolissi per la regione Veneto.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 21 aprile 1997 (R. Confl. n. 26 del 1997), la regione Veneto ha impugnato, «per regolamento di competenza», l'atto indirizzato, in data 26 novembre 1996, dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Venezia ad un consigliere regionale, onde invitarlo a presentarsi per l'interrogatorio, quale persona sottoposta ad indagini (*ex artt. 370, 375 e 549 cod. proc. pen.*) in ordine a fatti rientranti nell'art. 361 cod. pen., per aver ommesso, nella qualità di pubblico ufficiale, di denunciare all'Autorità giudiziaria il reato di cui all'art. 727 cod. pen. (maltrattamento di animali), presumibilmente commesso dall'ATA (Associazione tutela animali) di Galzignano.

2. — Premette la regione Veneto che, in data 27 febbraio 1996, il predetto consigliere aveva presentato un'interpellanza alla Giunta, chiedendo di rendere note le iniziative prese al fine di assicurare l'applicazione della legge

regionale n. 60 del 1993, concernente «Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo», atteso che, secondo quanto riportato dalla stampa, si erano verificate carenze nel servizio di controllo sanitario sull'attività di raccolta di cani randagi, effettuata dall'Associazione tutela animali di Galzignano.

Secondo la regione, non vi sarebbe dubbio che, considerata l'articolazione temporale degli eventi come pure la loro relazione causale, detto invito a comparire sia da porre in diretta connessione con la predetta interpellanza, in quanto proprio il contenuto della stessa rivela la conoscenza di una probabile *notitia criminis* la cui omessa denuncia ha determinato l'avvio delle indagini per il reato di cui all'art. 361 cod. pen. Di qui la lamentata lesione delle prerogative di libertà di valutazione e di decisione spettanti al consigliere regionale, con violazione dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione, e, di riflesso, anche degli artt. 121 e 123, poiché la compressione della libertà di opinione e di voto si rifletterebbe negativamente sull'intera organizzazione dell'ente e sull'esercizio delle relative funzioni.

Con riguardo alla portata delle guarentigie fissate dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, la ricorrente rammenta che la giurisprudenza costituzionale, dopo aver affermato che le attribuzioni dei consigli regionali si inquadrano nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ha, altresì, ribadito che l'esonero da responsabilità dei componenti dell'organo in questione va visto come funzionale alla tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica, *in primis* quella legislativa, volendosi garantire da qualsiasi interferenza la libera formazione della volontà politica.

Precisato che nell'ambito dell'immunità, di cui alla predetta disposizione, vanno ricomprese, oltre alla funzione legislativa, anche quelle di indirizzo politico e di controllo, nonché di autorganizzazione interna, il ricorso, nel ripercorrere l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, sostiene che l'immunità dei consiglieri coprirebbe senz'altro «le questioni poste attraverso interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni ed altri analoghi istituti, quando questi ineriscano — come nel caso all'esame — all'esercizio di competenze consiliari».

3. — Quanto alla vicenda che ha dato luogo al conflitto, ad avviso della ricorrente l'interpellanza presentata dal consigliere regionale indagato configurerebbe uno dei modi in cui si estrinseca, in forma non legislativa, la funzione di indirizzo politico e di controllo del Consiglio sulla Giunta regionale, dovendosi, da un lato, escludere che si verta nell'ambito di «fatto materiale», non coperto dalla clausola costituzionale di cui all'art. 122, quarto comma, della Costituzione, e, dall'altro, considerare che il consigliere regionale si è attivato nell'esercizio di una competenza propria.

Rilevato che, diversamente ragionando, la funzione di indirizzo politico e di controllo del consigliere regionale (e, per suo tramite, del Consiglio) sulla Giunta rimarrebbe frustrata, se non altro, per il timore di incorrere in omissioni rilevanti sotto il profilo penale, la ricorrente chiede che la Corte dichiari che non spetta allo Stato (e per esso alla Procura presso la Pretura circondariale di Venezia) emettere atti di invito a presentarsi, finalizzati all'accertamento di responsabilità penale per fatti ricompresi nell'area di operatività dell'art. 122, quarto comma, e, suo tramite, degli artt. 121 e 123 della Costituzione e che, per l'effetto, annulli l'atto di invito indicato in epigrafe.

4. — Con memoria difensiva, depositata nell'imminenza dell'udienza, la regione Veneto ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Nel rilevare che, probabilmente, nel caso di specie, l'Autorità giudiziaria ha omesso di inquadrare esattamente l'art. 357 cod. pen. nell'ambito del sistema costituzionale, la ricorrente prospetta l'eventualità che, anche in ragione dell'enorme disordine normativo, il consigliere regionale, venendo a conoscenza di continuo di fattispecie penalmente rilevanti, di fatto «sia investito di addebiti che lo privano di significative potenzialità in ordine all'efficacia della funzione di controllo».

Osservato, peraltro, che, nella fattispecie, la tutela apprestata al consigliere regionale dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione non collide con alcun altro valore costituzionalmente protetto, in posizione antagonista, la difesa della regione deduce che, nel caso in questione, il consigliere regionale ha esercitato un'attività di controllo politico, che rimane estranea — in quanto tale — alla nozione di pubblico ufficiale, fissata dall'art. 357 cod. pen.

Considerato in diritto

1. — La regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, a seguito dell'invito a presentarsi, datato 26 novembre 1996, rivolto dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Venezia ad un consigliere regionale, per essere interrogato, quale persona sottoposta ad indagini in ordine a fatti

rientranti nell'art. 361 cod. pen., in quanto, nella sua qualità di pubblico ufficiale, avrebbe omesso di denunciare all'Autorità giudiziaria il reato di cui all'art. 727 del codice penale (maltrattamento di animali), presumibilmente commesso dall'ATA (Associazione tutela animali) di Galzignano.

Secondo la ricorrente detto procedimento va ricollegato, sul piano dell'articolazione temporale degli eventi come pure su quello della loro connessione, all'interpellanza n. 106 del 27 febbraio 1996, con la quale il consigliere indagato, in relazione ad alcune notizie di stampa, secondo le quali la competente USL non avrebbe provveduto ad effettuare i previsti controlli sanitari, aveva chiesto alla Giunta regionale di rendere note le iniziative prese al fine di assicurare l'applicazione della legge regionale n. 60 del 1993, concernente «Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo». Presentando l'interpellanza, il predetto consigliere avrebbe dimostrato di essere a conoscenza di una probabile *notitia criminis* la cui omessa denuncia avrebbe determinato l'avvio dell'indagine giudiziaria, della quale si duole la regione, ritenendola invasiva delle prerogative garantite ai componenti del Consiglio regionale dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, nonché, in via mediata, delle attribuzioni in materia di organizzazione e di funzioni degli organi, riconosciute alla regione dagli artt. 121 e 123 della Costituzione stessa.

2. — Il ricorso è fondato.

3. — Dispone l'art. 122, quarto comma, della Costituzione che i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Come rammenta anche la regione Veneto, la giurisprudenza costituzionale, nel delineare l'ambito delle garanzie di cui godono i consiglieri stessi, ai sensi della menzionata disposizione, ha da tempo rilevato (sentenza n. 81 del 1975) che le loro attribuzioni si inquadrano nell'esplicazione di autonomie che, benché non attinenti a profili di sovranità, sono da considerare costituzionalmente garantite. In argomento è stato, inoltre, precisato (sentenze nn. 69 e 70 del 1985) che l'esonero da responsabilità dei componenti dell'organo va visto come preordinato alla tutela delle funzioni di rappresentanza politica, *in primis* quella legislativa, il cui esercizio si è ritenuto di sottrarre al controllo giudiziario, al fine di garantire da qualsiasi interferenza la libera formazione della volontà politica. In relazione a tali principi la Corte ha considerato ricomprese nel cennato ambito, come risulta delimitato dalla Costituzione e dalle leggi statali, anche le funzioni di indirizzo e quelle che, comunque, si traducono in comportamenti preordinati al controllo politico (sentenze nn. 209 del 1994 e 29 del 1966), fra i quali senza dubbio rientrano anche le interrogazioni e le interpellanze, quali atti consiliari tipici, strumentali — per l'appunto — al sindacato esercitato dal Consiglio nei confronti della Giunta (sentenza n. 274 del 1995).

4. — Per quanto più specificamente attiene all'interferenza posta in essere, nel caso concreto, dall'iniziativa dell'Autorità giudiziaria in ordine all'esercizio delle funzioni consiliari, vero è che i fatti oggetto di indagine non riguardano strettamente i voti dati e le opinioni espresse, bensì elementi di conoscenza di fatti penalmente rilevanti, che il componente dell'organo regionale, secondo l'Autorità procedente, avrebbe avuto l'obbligo di denunciare. Tuttavia è da ritenere che, se alla sfera di garanzia *ex art.* 122 restano estranei i comportamenti del consigliere che non possono considerarsi espressione delle attribuzioni proprie della carica (sentenza n. 432 del 1994), sarebbe, peraltro, riduttivo ritenere che la funzione di rappresentanza politica, garantita dalla citata disposizione, si risolva negli atti tipici. In tal senso depone l'orientamento espresso, recentemente, da questa Corte in tema di immunità parlamentare, evidenziando il nesso funzionale che, in presenza di attività oggetto di indagine penale, rende operante la prerogativa dell'art. 68 della Costituzione (sentenza n. 289 del 1998). Tale orientamento, nonostante la diversa posizione dei componenti delle Camere rispetto ai componenti dei consigli regionali, appare estensibile al caso qui in esame, a fronte dell'analogo tenore, per entrambe le categorie, della disposizione sull'irresponsabilità per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle funzioni. Il che porta conclusivamente a ritenere che, nell'ambito dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione, rientrino non solo le attività nelle quali si estrinseca il diritto di interrogazione o di interpellanza, ma, altresì, gli elementi conoscitivi utilizzati ai fini dell'esercizio di quel diritto e che si pongono in funzionale connessione con il medesimo.

L'interpellanza, infatti, non è che una domanda, rivolta all'Esecutivo in sede di sindacato ispettivo-politico, per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del medesimo, sulla scorta anche di circostanze delle quali il rappresentante venga a conoscenza, e per trarne eventuali conseguenze politiche.

È, perciò, palese che la Procura della Repubblica presso la Pretura di Venezia con la sua iniziativa — pur facendo riferimento, formalmente, non già all'interpellanza presentata, ma ad elementi di conoscenza ad essa preesistenti e da essa risultanti (e senza che sia necessario affrontare qui il problema della qualificazione del consigliere regionale come pubblico ufficiale, quando acquisisca notizie di reato al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni pubbliche) — ha in sostanza sottoposto a sindacato, indirettamente, proprio il contenuto dell'atto di esercizio, da parte del consigliere, della sua funzione di controllo politico.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Venezia, di emettere l'atto di invito a presentarsi, di cui in epigrafe, indirizzato al consigliere regionale, indagato per il reato di cui all'art. 361 del codice penale, e, conseguentemente, annulla detto atto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1326

N. 383

Sentenza 23-27 novembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Università - Riforma degli ordinamenti didattici universitari - Riserva di legge in tema di accesso ai corsi universitari - Attribuzione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dal potere di disciplinare con proprio atto l'accesso alle scuole di specializzazione e ai corsi universitari con limitazione nelle iscrizioni - Valore decisivo delle molteplici direttive CEE in materia - Esercizio del potere ministeriale con piena discrezionalità - Esigenza di organica sistemazione legislativa per l'intera materia - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

(Cost., artt. 3, 33, 34 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), promossi con ordinanze emesse il 29 ottobre 1997 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il 3 dicembre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, il 1° dicembre e il 29 ottobre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il 18 dicembre 1997 (n. 3 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, l'11 marzo 1998 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche e

il 15 gennaio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, rispettivamente iscritte ai nn. 64, 190, 199, 296, 323, 335, 336, 345, 390, 391 e 421 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 7, 13, 18, 19, 20, 21, 23 e 24, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Abramo Franco Saverio e Canzi Blanc Matteo, di Milano Valentina e di Vitulano Fabio, di Milan Francesca, di Savioli Fabio e altri e di Ciavarella Domenico nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1998 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avv.ti Corrado Mauceri per Abramo Franco Saverio e Canzi Blanc Matteo, Massimo Luciani, Federico Sorrentino e Corrado Mauceri per Milano Valentina, Fabio Marone per Vitulano Fabio, Mimma Guelfi per Milan Francesca, Savioli Fabio e altri, Pietro Ciavarella per Ciavarella Domenico e l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con undici ordinanze di rimessione, di analogo tenore (r.o. nn. 64, 190, 199, 296, 323, 335, 336, 345, 390, 391 e 421 del 1998), alcuni Tribunali amministrativi regionali (Lazio, Abruzzo, Liguria e Marche) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), che ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi ai corsi di laurea universitari. Tale disposizione sarebbe in contrasto con gli artt. 33 e 34 — e con il principio della riserva relativa implicita di legge, ivi desumibile — nonché con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

I rimettenti ritengono la questione rilevante, trattandosi di giudizi promossi da studenti non ammessi alla immatricolazione al primo anno dei corsi di laurea per i quali le rispettive università hanno stabilito un numero massimo di iscrizioni e l'amministrazione ha dettato, con il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento), norme regolamentari queste che trovano, dichiaratamente, supporto normativo nel richiamato art. 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127 del 1997.

Secondo tutte le ordinanze di rimessione, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussisterebbe, in base agli artt. 33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge, come affermato da una consolidata giurisprudenza amministrativa: infatti l'art. 33, secondo comma, della Costituzione stabilisce espressamente che «la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado», mentre l'art. 34, primo comma, sancisce che «la scuola è aperta a tutti».

Nelle ordinanze si osserva che la previsione costituzionale di una riserva relativa di legge in una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti la disciplina della materia stessa, ma ciò è possibile soltanto previa la determinazione, da parte del legislatore medesimo, di una serie di precetti idonei a vincolare e indirizzare la normazione secondaria, o, comunque, previa la individuazione delle linee essenziali della disciplina, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale.

La disposizione censurata, al contrario, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, senza alcuna previa fissazione dei principi generali della disciplina, ma addirittura attribuendo al Ministro stesso il compito di definire, con l'ausilio di altro organo della pubblica amministrazione e cioè il Consiglio universitario nazionale, quei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso. La violazione del principio della riserva di legge comporterebbe in tal modo anche la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, di cui agli artt. 33 e 34 della Costituzione.

Secondo il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, poi, la norma in questione, demandando direttamente a uno strumento amministrativo la disciplina delle limitazioni all'accesso ai corsi universitari senza prescrizioni di limiti e criteri, si porrebbe anche in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, sia per il profilo della incongruità dello strumento utilizzato in relazione alla riserva di legge, sia per il profilo della non coerenza con i principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione dell'attribuzione nella materia di un potere non legislativamente delimitato.

2. — In tutti i giudizi di fronte alla Corte costituzionale (tranne in quelli di cui al r.o. nn. 335 e 336 del 1998) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione.

Precisa l'Avvocatura che l'art. 33, secondo comma, della Costituzione, nel quale si suole individuare una riserva «implicita» di legge, è stato dettato per assicurare l'uniformità dell'istruzione impartita anche dalle scuole private, mentre il primo comma dell'art. 34, che si limita a porre un principio di natura programmatica, deve essere coordinato con il successivo terzo comma che, prevedendo il diritto di accesso dei «capaci e meritevoli» ai «gradi più alti degli studi», non solo legittima, ma comporta limitazioni del diritto di accesso fondate sulla preparazione degli aspiranti. Inoltre, il sesto comma del medesimo art. 33, riconoscendo un'autonoma capacità normativa degli atenei di provvedere all'organizzazione delle facoltà e dei corsi di laurea, secondo le linee generali già definite dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, consente di contingentare le immatricolazioni mediante la fissazione di un numero massimo di studenti compatibile con il potenziale didattico disponibile, così come ormai espressamente contemplato dall'art. 9 della legge n. 341 del 1990, senza che ciò contrasti con la liberalizzazione dell'accesso agli studi universitari sancita dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Il contingentamento degli iscritti attuato su base concorsuale — con procedure selettive cui sono ammessi tutti gli aspiranti in possesso dei requisiti legali — è inquadrabile nell'ambito delle misure di carattere essenzialmente organizzatorio, che mirano ad assicurare l'efficiente funzionamento delle facoltà e delle relative strutture, in attuazione del principio costituzionale di autonomia delle università.

3. — In alcuni giudizi (r.o. nn. 190, 199, 335, 345 e 390 del 1998) si sono costituite le parti private, aspiranti studenti ricorrenti nei giudizi *a quibus*, chiedendo l'accoglimento della questione per violazione del principio della riserva di legge.

In particolare, nelle memorie si rileva che, nella vigenza della normativa precedente alla legge n. 127 del 1997, non vi era dubbio che il Ministro potesse disciplinare l'accesso ai corsi solo nel caso in cui una limitazione a tale accesso fosse già prevista, e solo ove tale previsione fosse dettata da una legge. Viceversa, con la disposizione censurata, al Ministro sarebbe stato riconosciuto il potere illimitato, arbitrario e privo di ogni vincolo, non più di regolare l'accesso ai corsi ad iscrizione limitata, ma addirittura di stabilire quali corsi siano di tal genere, in violazione della riserva di legge contenuta nell'art. 33, secondo comma, della Costituzione. Anche a ritenere tale riserva una riserva relativa, gli aspetti generali della materia (in questo caso, l'accesso all'università) dovrebbero essere regolati con legge, e, come già evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale in riferimento all'art. 23 della Costituzione, in modo «sufficiente», mentre alla normativa di livello secondario dovrebbe essere affidata la disciplina più specifica nell'ambito della legge stessa.

Nel caso di specie si sarebbe verificata una vera e propria delegificazione, in materia coperta da riserva di legge e al di fuori del meccanismo previsto dall'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in quanto la disciplina dell'accesso ai corsi universitari viene affidata a una fonte «terziaria» (regolamento ministeriale) in assenza, nella legge delegificante, di qualsiasi norma generale, regolatrice della materia. Né il vincolo del numero chiuso nel corso di laurea in odontoiatria può ritenersi discendere direttamente dalla normativa comunitaria, come sostenuto dall'Avvocatura generale dello Stato, perché non è da questa imposto, e nemmeno può essere rimesso all'autonomia delle singole università, in quanto anche tale autonomia, ai sensi del sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, deve svolgersi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. La disposizione censurata, attribuendo al potere regolamentare del Ministro sia di definire i criteri generali di accesso all'università, sia di prevedere le eventuali limitazioni di accesso ai singoli corsi di studio, violerebbe in tal modo anche il principio dell'autonomia universitaria: la riserva di legge prevista a garanzia di detta autonomia è una riserva relativa nei confronti delle fonti espressive di essa, ma assoluta nei confronti delle fonti prodotte dall'esecutivo.

La violazione del principio della riserva di legge sarebbe tanto più grave in un settore nel quale è in gioco il diritto fondamentale dell'accesso all'istruzione di cui agli artt. 33 e 34 della Costituzione, a fronte del quale vi sarebbe l'obbligo della Repubblica di istituire scuole di ogni ordine e grado in misura corrispondente alla diversificata domanda formativa, in nome anche della piena libertà di scelta degli insegnamenti sancita dal primo comma dell'art. 33, diritto che neppure il legislatore (e, tanto meno, una fonte secondaria) può limitare.

Fondata sarebbe, infine, la censura che invoca a parametro gli artt. 3 e 97 della Costituzione: la violazione del principio della riserva di legge comporterebbe infatti anche la violazione del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, in quanto l'intervento della legge rappresenta la condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per il rispetto di quei principi.

4. — Secondo la difesa della parte privata costituita in uno dei giudizi di costituzionalità (r.o. n. 390 del 1998) la questione dovrebbe essere dichiarata inammissibile in quanto la normativa censurata non troverebbe applicazione nel giudizio di fronte al Tribunale amministrativo regionale; difatti l'università degli studi (in quel caso, Ancona) avrebbe determinato il numero di studenti da ammettere al Corso di laurea in odontoiatria per l'anno accademico 1997-1998 con delibera del 5 giugno 1997, cioè in una data molto anteriore rispetto a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (16 agosto 1997, n. 190) del decreto ministeriale 31 luglio 1997 (Limitazione all'ac-

cesso ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997-1998), e anche il bando di concorso (del 1 agosto 1997 per l'immatricolazione al primo anno di quel corso di laurea) sarebbe anteriore a tale data, per cui gli atti andrebbero restituiti al giudice rimettente.

5. — In prossimità dell'udienza hanno depositato memorie le parti private costitutesi in alcuni giudizi (r.o. nn. 199, 345 e 390 del 1998), replicando alle considerazioni contenute nell'atto di intervento dell'Avvocatura dello Stato e ribadendo le argomentazioni già sostenute nei rispettivi atti di costituzione.

Considerato in diritto

1. — I Tribunali amministrativi regionali del Lazio, dell'Abruzzo, della Liguria e delle Marche, con undici ordinanze di analogo contenuto, sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

La disposizione impugnata, nell'originaria formulazione contenuta nell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, stabiliva che il «Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni». L'art. 17, comma 116, della legge n. 127 del 1997, disponendo sulla formulazione testuale della disposizione anzidetta, ha stabilito che «le parole "per i quali sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda"». Pertanto, la disposizione risultante da tale maniera di legiferare è la seguente: «Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni».

Ritenendo che, in questo modo, attraverso la proposizione finale della disposizione, la legge abbia istituito un libero potere del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relativamente alla determinazione delle scuole e dei corsi universitari ad accesso limitato, tutti i giudici rimettenti ne mettono in dubbio la legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 33 e 34 — in particolare per quanto riguarda la riserva di legge che si afferma valere nella materia in esame — e alcuni anche in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

2. — Poiché le ordinanze di rimessione sollevano una questione di legittimità costituzionale concernente la stessa disposizione legislativa e per motivi in larga parte coincidenti, se ne può disporre la riunione per la decisione con unica sentenza.

3. — Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità, proposta in riferimento alla questione di costituzionalità sollevata con una delle due ordinanze dell'11 marzo 1998 dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche (r.o. n. 390 del 1998).

Si sostiene dalla difesa della parte ricorrente che il giudizio innanzi al Tribunale — vertendo sulla legittimità di un provvedimento di esclusione dal corso di laurea in odontoiatria preso in un procedimento amministrativo iniziato con una delibera del Senato accademico dell'Università degli studi di Ancona, successivo all'entrata in vigore della disposizione attributiva al Ministro del potere di prevedere limitazioni alle iscrizioni, ma anteriore all'esercizio di tale potere e quindi indipendente dalla nuova disciplina legislativa — debba essere definito sulla base della normativa anteriore all'entrata in vigore della norma impugnata. L'iniziativa del giudice rimettente sarebbe pertanto inammissibile per irrilevanza della questione proposta o, quantomeno, si imporrebbe la restituzione degli atti al fine di una nuova valutazione della questione alla stregua dello *ius superveniens*.

Senonché, l'ordinanza che solleva la questione di costituzionalità, avendo dato atto del rapporto temporale intercorrente tra gli atti compiuti dagli organi dell'università, da un lato, e la nuova disciplina legislativa e gli atti ministeriali conseguenti, dall'altro, afferma che l'iniziale deliberazione del Senato accademico «è stata superata» da tali atti, in quanto il contestato limite di accesso al corso di laurea in questione non sarebbe più riferibile all'autonoma decisione delle autorità accademiche ma alle determinazioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, i cui provvedimenti limitativi trovano fondamento nella norma di legge sottoposta al vaglio di costituzionalità.

Così argomentando, il giudice rimettente mostra dunque di considerare applicabile nel suo giudizio la norma denunciata. E, poiché le valutazioni relative alla disciplina che deve trovare applicazione per la definizione del giudizio spettano al giudice che solleva la questione di costituzionalità, essendo dato a questa Corte un mero

riscontro circa l'avvenuta effettuazione di tali valutazioni e circa il loro carattere non manifestamente arbitrario o pretestuoso e poiché, nella specie, nulla di ciò è dato verificare, la riferita eccezione di inammissibilità deve essere respinta.

4. — Nel merito, la questione non è fondata, la disposizione in esame dovendosi intendere secondo le considerazioni che seguono.

4.1. — L'accesso ai corsi universitari è materia di legge.

4.1.1. — Gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono i principi fondamentali relativi all'istruzione con riferimento, il primo, all'organizzazione scolastica (della quale le università, per quanto attiene all'attività di insegnamento sono parte: sentenza n. 195 del 1972); con riferimento, il secondo, ai diritti di accedervi e di usufruire delle prestazioni che essa è chiamata a fornire. Organizzazione e diritti sono aspetti speculari della stessa materia, l'una e gli altri implicandosi e condizionandosi reciprocamente. Non c'è organizzazione che, direttamente o almeno indirettamente, non sia finalizzata a diritti, così come non c'è diritto a prestazione che non condizioni l'organizzazione. Questa connessione richiede un'interpretazione complessiva dei due articoli della Costituzione.

L'art. 33, dopo aver stabilito, al primo comma, che «l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento» e, al secondo comma, che la «Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi», prevede per le istituzioni di alta cultura e, tra esse, per le università «il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» (art. 33, sesto comma). Secondo la Costituzione, l'ordinamento della pubblica istruzione è dunque unitario ma l'unità è assicurata, per il sistema scolastico in genere, da «norme generali» dettate dalla Repubblica; in specie, per il sistema universitario, in quanto costituito da «ordinamenti autonomi», da «limiti stabiliti dalle leggi dello Stato».

Gli «ordinamenti autonomi» delle università, cui la legge, secondo l'art. 33 della Costituzione, deve fare da cornice, non possono considerarsi soltanto sotto l'aspetto organizzativo interno, manifestandosi in amministrazione e in normazione statutaria e regolamentare. Per l'anzidetto rapporto di necessaria reciproca implicazione, l'organizzazione deve considerarsi anche sul suo lato funzionale esterno, coinvolgente i diritti e incidente su di essi. La necessità di leggi dello Stato, quali limiti dell'autonomia ordinamentale universitaria, vale pertanto sia per l'aspetto organizzativo, sia, a maggior ragione, per l'aspetto funzionale che coinvolge i diritti di accesso alle prestazioni.

In questo modo, all'ultimo comma dell'art. 33 viene a conferirsi una funzione, per così dire, di cerniera, attribuendosi alla responsabilità del legislatore statale la predisposizione di limiti legislativi all'autonomia universitaria relativi tanto all'organizzazione in senso stretto, quanto al diritto di accedere all'istruzione universitaria, nell'ambito del principio secondo il quale «la scuola è aperta a tutti» (art. 34, primo comma) e per la garanzia del diritto riconosciuto ai «capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi» «di raggiungere i gradi più alti degli studi» (art. 34, terzo comma).

La conclusione cui così si perviene attraverso la specifica interpretazione degli artt. 33 e 34 della Costituzione è, del resto, confermata e avvalorata dai «principi generali informatori dell'ordinamento democratico, secondo i quali ogni specie di limite imposto ai diritti dei cittadini abbisogna del consenso dell'organo che trae da costoro la propria diretta investitura» e dall'esigenza che «la valutazione relativa alla convenienza dell'imposizione di uno o di altro limite sia effettuata avendo presente il quadro complessivo degli interventi statali nell'economia inserendolo armonicamente in esso, e pertanto debba competere al Parlamento, quale organo da cui emana l'indirizzo politico generale dello Stato».

Queste proposizioni, enunciate con riguardo a diritti di iniziativa economica e contenute in una decisione di questa Corte (sentenza n. 4 del 1962) risalente nel tempo ma la cui validità nel vigente assetto costituzionale non può non essere confermata, valgono ugualmente e, per certi aspetti, a maggior ragione nel caso ora in discussione, nel quale l'organizzazione dell'università, come servizio pubblico, da una parte, coinvolge diritti costituzionali della persona umana come il diritto alla propria formazione culturale (art. 2 della Costituzione) e quello alle proprie scelte professionali (art. 4 della Costituzione), a sua volta mezzo essenziale di sviluppo della personalità (sentenza n. 61 del 1965) e, dall'altra parte, implica decisioni pubbliche d'insieme, inerenti alla determinazione delle risorse necessarie per il funzionamento delle istituzioni scolastiche in genere e universitarie in specie, che influisce sulle prestazioni da esse erogabili.

La conclusione che ne deriva è che i criteri di accesso all'università, e dunque anche la previsione del *numerus clausus* non possono legittimamente risalire ad altre fonti, diverse da quella legislativa.

4.1.2. — Ai fini della risoluzione della presente questione di costituzionalità, non è sufficiente il riferimento a una «riserva» di normazione primaria in materia di accesso all'istruzione universitaria. Occorre infatti precisarne la portata, prendendo in considerazione la possibilità di una normazione non legislativa ulteriore, quale svolgimento e completamento di quella riservata al legislatore.

La «riserva di legge» assicura il monopolio del legislatore nella determinazione delle scelte qualificanti nelle materie indicate dalla Costituzione, sia escludendo la concorrenza di autorità normative «secondarie», sia imponendo all'autorità normativa «primaria» di non sottrarsi al compito che solo a essa è affidato.

Tale valenza è generale e comune a tutte le «riserve». Dipende invece dalle specifiche norme costituzionali che le prevedono, secondo la loro interpretazione testuale, sistematica e storica, il carattere di ciascuna riserva, carattere chiuso o aperto alla possibilità che la legge stessa demandi ad atti subordinati le valutazioni necessarie per la messa in atto concreta delle scelte qualificanti la materia ch'essa stessa ha operato.

Nella specie, la riserva di legge in tema di accesso ai corsi universitari, come prevista dalla Costituzione, non è tale da esigere che l'intera disciplina della materia sia contenuta in legge. Viene in considerazione, innanzitutto, il rapporto tra la legge e l'autonomia universitaria prevista dall'ultimo comma dell'art. 33 della Costituzione, rapporto nel quale le previsioni legislative valgono come «limiti», che non sarebbero più tali ove le disposizioni di legge fossero circostanziate al punto da ridurre le università, che la Costituzione vuole dotate di ordinamenti autonomi, al ruolo di meri ricettori passivi di decisioni assunte al centro.

Inoltre, sotto l'aspetto dei rapporti tra potestà legislativa e potestà normativa del Governo, nulla nella Costituzione esclude l'eventualità che un'attività normativa secondaria possa legittimamente essere chiamata dalla legge stessa a integrarne e svolgerne in concreto i contenuti sostanziali, quando — come nella specie — si versi in aspetti della materia che richiedono determinazioni bensì unitarie, e quindi non rientranti nelle autonome responsabilità dei singoli atenei, ma anche tali da dover essere conformate a circostanze e possibilità materiali varie e variabili, e quindi non facilmente regolabili in concreto secondo generali e stabili previsioni legislative.

In sintesi, la riserva di legge in questione è tale da comportare, da un lato, la necessità di non comprimere l'autonomia delle università, per quanto riguarda gli aspetti della disciplina che ineriscono a tale autonomia; dall'altro, la possibilità che la legge, ove non disponga essa stessa direttamente ed esaustivamente, preveda l'intervento normativo dell'esecutivo, per la specificazione concreta della disciplina legislativa, quando la sua attuazione, richiedendo valutazioni d'insieme, non è attribuibile all'autonomia delle università.

Rispetto alle linee costituzionali di questo quadro composito, le possibilità che si aprono alle scelte legislative di ordinamento, anche con riferimento all'accesso all'istruzione universitaria, sono evidentemente molto ampie e diversificate, in relazione ai numerosi aspetti della disciplina, i quali possono comportare le più varie soluzioni circa l'allocatione e la combinazione procedurale delle competenze decisionali, nei rapporti tra l'autonomia delle università e la normazione nazionale, nonché tra le determinazioni legislative e quelle ch'esse possono demandare all'esecutivo, a loro volta influenzate dall'assetto che sia stato dato dalla legge ai rapporti tra autorità universitarie nazionali e autonomia degli atenei.

Se tali sono le esigenze di composizione del quadro ordinamentale anzidetto — esigenze cui, con riferimento alla materia in esame, non si può dire che, finora, il legislatore abbia organicamente prestato la sua opera —, nel presente giudizio di costituzionalità, secondo la prospettazione della questione da parte dei giudici rimettenti, viene in considerazione direttamente solo il problema dei rapporti tra le determinazioni del legislatore e quelle dell'amministrazione, sotto il profilo della riserva di legge, relativamente all'individuazione dei corsi universitari ad accesso limitato.

4.2. — La disposizione di legge sottoposta al controllo di costituzionalità attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di disciplinare con proprio atto l'accesso alle scuole di specializzazione e ai corsi universitari, «anche a quelli per i quali l'atto stesso preveda una limitazione nelle iscrizioni». Una formula, questa, che, certamente, vale ad affermare l'esistenza di un potere ministeriale in materia, là dove la formula originaria del censurato art. 9, comma 4, (il quale trattava di criteri generali, definiti dal Ministro, «per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione») aveva indotto, per lo più, a ritenerlo escluso. Ma tale affermazione, nel nuovo articolo 9, comma 4, è fatta più sotto forma di riconoscimento della sua esistenza che non attraverso la sua previsione *ex novo* per mezzo di una compiuta disciplina. Se il caso fosse questo secondo, se cioè dalla disposizione censurata dovesse necessariamente trarsi — come sarebbe se si dovesse seguire l'interpretazione prospettata dai giudici rimettenti — la volontà del legislatore di istituire un potere ministeriale, svincolato da adeguati criteri di esercizio, di determinare le scuole e i corsi universitari a iscrizioni limitate, la violazione della riserva di legge prevista dalla Costituzione risulterebbe palese.

Poiché però non è così, è possibile dare alla disposizione censurata un'interpretazione adeguata alle esigenze della riserva di legge esistente in materia: interpretazione secondo la quale il potere che la legge riconosce al Ministro può essere esercitato solo se e nei limiti in cui da altre disposizioni legislative risultino predeterminati criteri per l'individuazione in concreto delle scuole e dei corsi universitari rispetto ai quali valgono esigenze particolari di contenimento del sovraffollamento e si giustifichi quindi la previsione — con l'atto ministeriale cui l'impugnato art. 9, comma 4, si riferisce — delle limitazioni nelle iscrizioni.

In breve, la disposizione censurata riconosce un potere senza precisarne le condizioni di esercizio. Perché essa possa ritenersi non incompatibile con la Costituzione sotto l'aspetto della riserva di legge, occorre interpretarla nel senso che il potere ch'essa afferma essere conferito all'amministrazione non sia libero e, perché esso non sia libero, occorre che la disposizione che lo riconosce sia integrata da altre determinazioni che lo circoscrivano. Tali determinazioni, infine, possono essere ricavate, e così le esigenze della riserva di legge possono essere soddisfatte, con riferimento all'ordinamento nel suo insieme e non devono necessariamente essere contenute nella disposizione specifica istitutiva del potere dell'amministrazione ch'esse valgono a limitare (così, ad esempio, sentenza n. 34 del 1986).

4.3. — Affinché dunque il principio di riserva di legge nella materia in esame possa dirsi rispettato, occorre che il denunciato art. 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990 sia inserito in un contesto di scelte normative sostanziali predeterminate, tali che il potere dell'amministrazione sia circoscritto secondo limiti e indirizzi ascrivibili al legislatore.

Analoga funzione nella composizione di tale contesto, e quindi di delimitazione della discrezionalità dell'amministrazione, deve essere riconosciuta alle norme comunitarie dalle quali derivino obblighi per lo Stato incidenti sull'organizzazione degli studi universitari.

Ed è, principalmente e particolarmente, a queste norme che, nella specie, in carenza di un quadro organicamente predisposto dal legislatore nazionale per la disciplina del numero delle iscrizioni ai corsi universitari, deve farsi riferimento.

Vengono in considerazione, a questo proposito, e hanno valore decisivo varie direttive (78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978; 78/687/CEE del Consiglio, di pari data; 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978; 78/1027/CEE del Consiglio, di pari data; 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985; 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 e 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993). Esse concernono il reciproco riconoscimento, negli Stati membri, dei titoli di studio universitari sulla base di criteri uniformi di formazione, l'esercizio del diritto di stabilimento dei professionisti negli Stati dell'Unione nonché la libera prestazione dei servizi e riguardano, al momento, i titoli accademici di medico, medico-veterinario, odontoiatra e architetto.

Le ricordate direttive prescrivono, in vista dell'analogia dei titoli universitari rilasciati nei diversi Paesi e del loro reciproco riconoscimento, *standard* di formazione minimi a garanzia che i titoli medesimi attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie all'esercizio delle attività professionali corrispondenti. In tutti i casi cui le direttive si riferiscono, si prescrive che gli studi teorici si accompagnino necessariamente a esperienze pratiche, acquisite attraverso attività cliniche o, in genere, operative svolte nel corso di periodi di formazione e di tirocinio aventi luogo in strutture idonee e dotate delle strumentazioni necessarie, sotto gli opportuni controlli. E ciò implica e presuppone che tra la disponibilità di strutture e il numero di studenti vi sia un rapporto di congruità, in relazione alle specifiche modalità dell'apprendimento.

Alla stregua dell'art. 189 del Trattato CEE, le direttive vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse richiedono dunque attuazione, da parte del legislatore e dell'amministrazione, secondo le regole costituzionali che ne configurano i poteri e ne disciplinano i rapporti.

Le direttive sopra menzionate hanno trovato attuazione nei decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 129 e 2 maggio 1994, n. 353. Essi dettano analitiche discipline relativamente al riconoscimento dei titoli rilasciati dalle università e al diritto di stabilimento dei professionisti e, quanto alla garanzia degli *standard* di formazione universitaria che condizionano il reciproco riconoscimento dei titoli accademici, richiamano gli obiettivi delle direttive, cioè «la formazione prevista dalla normativa comunitaria» e «l'insieme delle esigenze minime di formazione» richieste dalla stessa normativa. Tali obiettivi, obbligatori per lo Stato in forza dell'art. 189 del Trattato CEE, valgono per dettato legislativo — indipendentemente dalla loro forza cogente diretta — nei confronti dell'amministrazione, comportando che i poteri di cui essa sia dotata, nella materia oggetto di direttive, sono da esercitare secondo gli obblighi di risultato che la normativa comunitaria impone, non rilevando poi la circostanza che tali poteri siano definiti in occasione della attuazione delle direttive medesime o siano legislativamente previsti — come è nella specie — altrimenti.

Quanto ai compiti del legislatore nelle riserve di legge che, come nel caso in esame, la Costituzione configura «aperte» a svolgimenti da parte della amministrazione, l'esistenza di direttive comunitarie esecutive comporta che l'obbligo di predisposizione diretta della normativa sostanziale entro la quale deve ridursi la discrezionalità dell'amministrazione viene alleggerendosi, per così dire, in conseguenza e proporzione alla consistenza delle direttive medesime (salva sempre, ovviamente, la possibilità per il legislatore di andare oltre, ma non contro, la normativa comunitaria).

5. — Tanto premesso, una volta che l'impugnato art. 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990 sia interpretato nel senso che esso non conferisce all'amministrazione un potere svincolato dai limiti sostanziali derivanti dall'ordinamento, risultano, negli stessi limiti, destituiti di fondamento i dubbi di costituzionalità su di esso sollevati, sotto il profilo della violazione del principio di riserva di legge ricavabile dagli artt. 33 e 34 della Costituzione.

Infatti, nelle sopra citate direttive comunitarie si rinviene un preciso obbligo di risultato, che gli Stati membri sono chiamati ad adempiere predisponendo, per alcuni corsi universitari aventi particolari caratteristiche — tra cui quelli cui si riferiscono i ricorsi presentati davanti ai giudici rimettenti —, misure adeguate a garantire le previste qualità, teoriche e pratiche, dell'apprendimento.

In tali direttive, invero, non si tratta degli strumenti. Questi sono infatti rimessi alle determinazioni nazionali e il legislatore italiano, come per lo più i suoi omologhi degli altri Paesi dell'Unione, ha per l'appunto previsto la possibilità di introdurre il *numerus clausus* per tali corsi. Ma una volta attribuito il giusto rilievo ai doveri che sul nostro Paese incombono per la partecipazione all'Unione europea, e una volta considerato come essi incidano nel rapporto tra legislazione e amministrazione, in tale possibilità non è più dato scorgere quel carattere arbitrario in base al quale i giudici rimettenti si sono indotti a sollevare la presente questione di costituzionalità.

Parallelamente cadono i dubbi prospettati in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la cui pretesa violazione è motivata sulla premessa, dimostratasi inesatta, che il potere ministeriale sia esercitabile, alla stregua della norma impugnata, con piena discrezionalità.

6. — Sebbene possa dunque essere superato, in considerazione degli obblighi comunitari e nei limiti in cui essi sussistono, lo specifico dubbio di costituzionalità sollevato dai giudici rimettenti circa la legittimità costituzionale della previsione del potere ministeriale di limitare gli accessi universitari, occorre aggiungere che l'intera materia necessita di un'organica sistemazione legislativa, finora sempre mancata: una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne può derivare e nella quale, dall'altro, trovino posto tutti gli elementi che, secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l'ordinamento universitario.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali del Lazio, dell'Abruzzo, delle Marche e della Liguria, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 384

Ordinanza 23-27 novembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Regione Trentino-Alto Adige - Funzionamento degli enti sanitari ospedalieri - Materia attribuita alla competenza legislativa della regione - Prospettazione della questione, in termini alternativi, di due distinti complessi normativi e con omissione delle disposizioni astrattamente riferibili alla fattispecie sottoposta al giudizio - Sottoposizione di un quesito di natura meramente interpretativa - Riferimento della giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 188/95, 187/92, 473 e 472 del 1989 - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Trentino-Alto Adige 17 novembre 1988, n. 25, art. 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2; legge provincia autonoma di Trento 1° aprile 1993, n. 10, art. 51; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, art. 1).

(D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 4, n. 7, e 9, n. 10).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della regione Trentino-Alto Adige 17 novembre 1988, n. 25 (Disposizioni per la formazione e la stipulazione dei contratti delle Unità sanitarie locali), dell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), e in via alternativa, dell'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate) e dell'art. 51 della legge della Provincia autonoma di Trento 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del Servizio sanitario provinciale), promosso con ordinanza emessa il 1° aprile 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rovereto, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione delle parti private, nonché gli atti di intervento della provincia autonoma di Trento e della regione Trentino-Alto Adige;

Udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1998 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi gli avvocati Angelo Giarda, Giovanni Quadri e Antonella Monteleone per le parti private e gli avvocati Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per la regione Trentino-Alto Adige.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rovereto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 4, n. 7, e 9, n. 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approva-

zione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell'art. 16 della legge della regione Trentino-Alto Adige 17 novembre 1988, n. 25 (Disposizioni per la formazione e la stipulazione dei contratti delle Unità sanitarie locali), che pone il divieto, per le Unità sanitarie locali aventi sede nel territorio regionale, di utilizzare senza corrispettivo attrezzature e materiali per analisi di laboratorio messe a disposizione da ditte fornitrici, e dell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), nella parte in cui attribuisce alla competenza legislativa della regione la materia del funzionamento degli enti sanitari e ospedalieri;

che, in via alternativa, il medesimo giudice remittente ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli stessi parametri, dell'art. 51 della legge della provincia autonoma di Trento 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del Servizio sanitario provinciale), nella parte in cui, richiamando la disciplina generale dell'attività contrattuale della provincia autonoma, fa venire meno l'anzidetto divieto per le Unità sanitarie locali di stipulare contratti di comodato con le ditte fornitrici, nonché dell'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate), che, introducendo un nuovo testo dell'art. 2 del citato d.P.R. n. 474 del 1975, attribuisce alle Province autonome il potere legislativo in materia di funzionamento delle istituzioni e degli enti sanitari;

che la prima questione di legittimità costituzionale è prospettata sulla premessa che lo statuto speciale, nella parte in cui agli artt. 4, n. 7, e 9, n. 10, attribuisce la potestà legislativa alla regione in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri, e alle Province autonome in materia di igiene e sanità, compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera, debba essere inteso, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 1992, nel senso che sia riservata alla competenza provinciale anche la indicazione delle modalità attraverso le quali la gestione dell'ente sanitario deve avvenire, sicché l'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, che attribuisce la medesima competenza legislativa alla regione, sarebbe illegittimo e la previsione contenuta nell'art. 16 della legge regionale n. 25 del 1988, che vieta i contratti di comodato, sarebbe affetta da vizio di incompetenza;

che la seconda questione di legittimità costituzionale è prospettata dal remittente sul diverso presupposto che le anzidette disposizioni dello statuto debbano essere interpretate, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, nel senso che la potestà legislativa della regione in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri comprenda anche il potere di disciplinare le modalità di gestione dell'ente sanitario, con la conseguenza che l'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 1992, nel sottrarre alla regione la competenza in materia di funzionamento e di gestione delle istituzioni e degli enti sanitari, sarebbe viziato da illegittimità costituzionale, poiché le norme di attuazione non potrebbero modificare la ripartizione statutaria delle competenze tra regione e provincia autonoma, e viziato sarebbe altresì l'art. 51 della legge provinciale n. 10 del 1993, che ha eliminato il divieto, posto dalla legge regionale, di stipulare contratti di comodato con le ditte fornitrici delle Unità sanitarie locali;

che, in sostanza, ad avviso del remittente, sebbene la materia sia stata oggetto di due opposti interventi legislativi, il rapporto tra le due discipline non potrebbe essere inquadrato «nei tradizionali termini della successione di leggi nel tempo», ma si dovrebbe dubitare, in via alternativa, della legittimità costituzionale di entrambi: sia dell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e dell'art. 16 della legge regionale 17 novembre 1988, n. 25, da una parte, sia dell'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 1992 e dell'art. 51 della legge della provincia autonoma di Trento n. 10 del 1993, dall'altra;

che, quanto alla rilevanza delle sollevate questioni, il remittente osserva che il pubblico ministero nel giudizio *a quo* ha elevato l'imputazione sull'ipotesi della violazione dell'art. 16 della legge regionale n. 25 del 1988, al quale è esteso il dubbio di legittimità costituzionale;

che si sono costituiti nel presente giudizio, con due distinte memorie, alcuni degli imputati del giudizio principale, chiedendo, in un caso, l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge regionale n. 25 del 1988 e, nell'altro, l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale nei medesimi termini prospettati dal giudice remittente;

che sono intervenute sia la provincia autonoma di Trento che la regione Trentino-Alto Adige, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Considerato che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rovereto ha sollevato, in via alternativa, questione di legittimità costituzionale, da un lato, dell'art. 16 della legge della regione Trentino-Alto Adige 17 novembre 1988, n. 25 e dell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e, dall'altro, dell'art. 51 della legge della provincia autonoma di Trento 1° aprile 1993, n. 10 e dell'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, in riferimento agli articoli 4, n. 7, e 9, n. 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, contenente lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige;

che il remittente, prospettando in termini alternativi questione di legittimità costituzionale di due distinti complessi normativi, ha omesso di indicare quale, tra le diverse disposizioni astrattamente riferibili alla fattispecie sottoposta al suo giudizio, debba trovare applicazione;

che, in tal modo, la questione si risolve in un quesito interpretativo rivolto alla Corte circa la disposizione applicabile alla fattispecie;

che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la questione di legittimità costituzionale può essere proposta solo dopo che il giudice ne abbia individuato con esattezza l'oggetto ed abbia risolto in via interpretativa ogni dubbio su quale sia la disposizione da applicare (sentenze nn. 188 del 1995, 187 del 1992, 473 e 472 del 1989; ordinanze nn. 207 del 1993, 206 del 1989);

che pertanto la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della regione Trentino-Alto Adige 17 novembre 1988, n. 25 (Disposizioni per la formazione e la stipulazione dei contratti delle Unità sanitarie locali) e dell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), nonché dell'art. 51 della legge della provincia autonoma di Trento 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del Servizio sanitario provinciale) e dell'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernente modifiche a norme di attuazione già emanate), sollevata, in via alternativa, per violazione degli artt. 4, n. 7, e 9, n. 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rovereto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 385

Ordinanza 23-27 novembre 1998

Giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**Processo civile - Procedura ex art. 700 del c.p.c. - Presidente del Consiglio dei Ministri e pretore di Lecce - Multitratamento Di Bella - Disposizione di una perizia medico-legale di ufficio sui pazienti in trattamento anche al di fuori della sperimentazione ufficiale - Riferimento alla sentenza della Corte n. 185 del 1998 - Ammissibilità.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, a seguito dell'ordinanza del 28-29 luglio 1998 con la quale questi ha disposto una «perizia medico-legale d'ufficio sui pazienti in trattamento con la multiterapia "Di Bella" anche al di fuori della sperimentazione ufficiale», con ricorso depositato il 13 agosto 1998 ed iscritto al n. 100 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 1998 il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con riguardo all'ordinanza 28-29 luglio 1998, con la quale il pretore, adito ex art. 700 del codice di procedura civile, ha disposto l'audizione del direttore dell'Istituto superiore di sanità e l'acquisizione degli elenchi dei pazienti neoplastici ammessi alla sperimentazione del «multitratamento Di Bella», riservandosi «all'esito di stabilire le modalità di un accertamento medico-legale d'ufficio a mezzo di esperti da nominare, finalizzato ad acquisire dati certi sull'efficacia e sui limiti di validità» di tale multiterapia;

che secondo il Presidente del Consiglio l'ordinanza violerebbe gli artt. 23, 95, 97 e 102 della Costituzione, in relazione alle norme che disciplinano la sperimentazione dei farmaci e l'autorizzazione alla loro immissione in commercio, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dal d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94, e dal d.-l. 16 giugno 1998, n. 186 (Disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1998, n. 257;

che ad avviso del ricorrente i primi risultati della sperimentazione, su quattro dei dodici protocolli, non sono positivi, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto 1998, n. 181, di modo che per le patologie oggetto dei quattro studi non saranno più ammessi nuovi pazienti, mentre è consentita, in via eccezionale, la prosecuzione della somministrazione dei farmaci componenti la multiterapia nei casi in cui la malattia sia stabile e non vi siano segni di progressione;

che il pretore, con l'ordinanza citata, ha disposto un accertamento medico-legale su una sfera di patologie indefinita e in alternativa alla sperimentazione ufficiale in fase di espletamento, travalicando i limiti tipici della funzione giurisdizionale;

che il fine perseguito dal pretore sarebbe quello di accertare, in via generale, l'efficacia e i limiti di validità della «multiterapia Di Bella»;

che il provvedimento pretorile eccede l'interesse del singolo ricorrente nel procedimento d'urgenza pendente ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, e comporta — secondo il ricorrente — un indebito controllo dell'azione amministrativa del Ministero della sanità e delle altre autorità sanitarie;

che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 185 del 1998, ha messo in luce l'importanza degli accertamenti espletati dagli organi tecnico-scientifici, affermando un principio che vale per il giudice delle leggi e per qualsiasi altra autorità giurisdizionale, per cui sarebbero inammissibili valutazioni giudiziarie sostitutive di quelle assunte dagli organi tecnico-scientifici dell'amministrazione.

Considerato che in sede di controllo sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, a norma dell'art. 37, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, compete a questa Corte un apprezzamento di ordine preliminare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, circa l'esistenza di un conflitto la cui risoluzione rientri nella sua competenza, che non pregiudica la successiva decisione, anche in punto di ammissibilità;

che sussistono i requisiti previsti dall'art. 37 della citata legge n. 87 del 1953 affinché possa dirsi ammissibile il conflitto costituzionale di attribuzione;

che sotto il profilo soggettivo sia il Presidente del Consiglio dei Ministri, a nome del Governo, sia il pretore di Lecce, nei confronti del quale si assume insorto il conflitto, sono abilitati a esercitare funzioni proprie, che spettano loro a norma della Costituzione;

che sotto il profilo oggettivo si denuncia l'interferenza di provvedimenti giurisdizionali nell'azione amministrativa del Ministero della sanità e delle autorità sanitarie, con indebita incidenza nello svolgimento delle attribuzioni conferite al Governo;

che, pertanto, il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato deve essere dichiarato ammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con riguardo all'ordinanza 28-29 luglio 1998, emessa dallo stesso pretore;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia al ricorrente comunicazione della presente ordinanza;*

b) *che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, entro 30 giorni dalla comunicazione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 386

Ordinanza 23-27 novembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Gratuito patrocinio - Condizioni per l'ammissione - Titolarità di un reddito risultante dall'ultima dichiarazione e non superiore ad un determinato limite - Omessa previsione di accertamenti sulle reali condizioni economiche e patrimoniali dell'istante - Riferimento alla sentenza della Corte n. 144 del 1992 - Esigenza di snellezza della procedura incompatibile con controlli e indagini di una qualche durata sull'effettivo reddito dell'istante - Manifesta infondatezza.**

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1997 dal Tribunale di Catania, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con ordinanza del 12 luglio 1997, il Tribunale di Catania, chiamato a pronunciarsi su alcune istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui fissa come condizione per l'ammissione al beneficio la titolarità di un reddito risultante dall'ultima dichiarazione non superiore ad un determinato limite, senza prevedere la possibilità di accertamenti in ordine alle reali condizioni economiche e patrimoniali dell'istante e senza che sia consentito al giudice verificare se i suoi redditi siano alimentati da proventi di attività illecite desumibili anche dal suo tenore di vita;

che, ad avviso del remittente, la disposizione censurata violerebbe in primo luogo l'art. 3 della Costituzione che impone al legislatore il rispetto del canone della ragionevolezza, in quanto, prevedendo soltanto controlli formali sulla posizione fiscale dell'istante, determinerebbe la possibilità che siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato persone che traggono redditi da attività illecite;

che l'art. 3 della Costituzione sarebbe altresì violato per l'ingiustificato eguale trattamento riservato a categorie di persone che si trovano in condizioni economiche diverse, e cioè a soggetti che versano in situazione di effettiva impossidenza e a soggetti che, traendo i propri mezzi economici da traffici illeciti, solo formalmente risultano impossidenti;

che, sotto un ulteriore profilo, il principio di eguaglianza sarebbe violato per il trattamento deteriore riservato ai cittadini abbienti, i quali, traendo i loro proventi da attività lecite, sono assoggettati all'obbligo della dichiarazione dei redditi e non possono fruire del beneficio, al raffronto con i cittadini che abbiano redditi provenienti da attività illecite che possono invece essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato;

che violato, infine, sarebbe l'art. 24, terzo comma, della Costituzione, secondo il quale i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione dovrebbero essere, con appositi istituti, assicurati esclusivamente a coloro che versino in una situazione di non abbienza effettiva e non anche a coloro che si limitino a dichiarare di essere non abbienti;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 144 del 1992 e con la successiva ordinanza n. 244 del 1998, ha rilevato e ribadito che la snella procedura di ammissione al beneficio prevista dall'art. 6 della legge n. 217 del 1990, benché non lasci spazio ad alcuna verifica o controllo preventivi da parte del giudice competente, è da ritenere pienamente attuativa del dettato costituzionale, poiché la garanzia del patrocinio dei non abbienti deve essere assicurata in tempi brevi, incompatibili con controlli e indagini di una qualche durata sull'effettivo reddito dell'istante;

che il pericolo che, a causa della limitatezza dell'accertamento che il giudice è chiamato a compiere in sede di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, possano prodursi le situazioni denunciate dal remittente è scongiurato dall'art. 6, comma 3, della medesima legge, in forza del quale l'istanza dell'interessato e il decreto di ammissione, unitamente alle dichiarazioni e alla documentazione allegate, devono essere trasmessi all'Intendente di finanza perché possa verificare l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'imputato e disporre eventualmente controlli anche a mezzo della Guardia di finanza;

che, diversamente da quanto mostra di ritenere il giudice remittente, in sede di successivo accertamento assumono rilievo anche i redditi che provengano da attività illecite (ordinanza n. 244 del 1998), poiché anche con riferimento a questi l'Intendente di finanza può proporre al giudice la revoca o la modifica del beneficio e provocare gli effetti recuperatori stabiliti dall'art. 11 in favore dello Stato e l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 5, comma 7, a carico dell'indebito beneficiario;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 387

Ordinanza 23-27 novembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Provvedimento di sequestro conservativo disposto dal g.i.p. su richiesta della parte civile - Notifica alla parte civile dell'avviso dell'udienza della discussione del riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo disposto su richiesta della medesima parte civile - Omessa previsione - Difetto del requisito della rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 318 e 324).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del Combinato disposto degli artt. 318 e 324 del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 7 novembre 1997 dal Tribunale di Genova, sulle richieste di riesame proposte da G. M. e da C. R., iscritte ai nn. 63 e 84 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 7 e 8, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto — pronunciate in due diversi procedimenti incidentali concernenti richiesta di riesame della ordinanza con la quale era stato disposto, su istanza della parte civile, il sequestro conservativo dei beni di due coimputati — il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale del «coordinato disposto» degli artt. 318 e 324 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

che il giudice *a quo*, in punto di fatto, ha precisato che il provvedimento di sequestro conservativo disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della parte civile aveva oggetto e contenuto analogo ad altro provvedimento già annullato dal tribunale per insussistenza del *periculum in mora*;

che il rimettente rileva, tuttavia, che la parte civile non poteva essere ritenuta titolare di un autonomo diritto ad essere avvisata, *ex art. 324 cod. proc. pen.*, né della data di fissazione dell'udienza di discussione del riesame, né del deposito dell'ordinanza, e conseguentemente non aveva potuto partecipare al procedimento incidentale per il mantenimento della misura cautelare;

che il rimettente, che pure ritiene di dovere senz'altro annullare il nuovo provvedimento per violazione del principio *ne bis in idem* dubita che gli artt. 318 e 324 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono — secondo la interpretazione datane dalle Sezioni unite della Corte di cassazione — che sia notificato alla parte civile avviso dell'udienza per la discussione del riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo disposto su richiesta della medesima parte civile, ledano irrimediabilmente e ingiustificatamente il diritto di questa a difendersi e a controdedurre nel procedimento incidentale per il mantenimento della misura cautelare;

che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con distinti ma identici atti di intervento, che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Considerato che in relazione all'identico tenore delle ordinanze deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;

che le ordinanze con cui sono state sollevate le questioni di costituzionalità hanno contestualmente annullato il provvedimento di sequestro conservativo oggetto del giudizio di riesame;

che, dunque, il Tribunale, al momento della proposizione della questione, aveva già fatto applicazione della normativa impugnata, con la conseguenza che la questione difetta palesemente di rilevanza;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 318 e 324 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1331

N. 388

Ordinanza 23-27 novembre 1998

Giudizio di ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Processo penale - Tribunale penale di Treviso e deputato al parlamento Vittorio Sgarbi - Insindacabilità di opinioni dei membri del parlamento - Insussistenza di un contrasto di valutazione tra la Camera dei deputati e l'autorità giudiziaria - Difetto del requisito oggettivo del conflitto - Inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del Tribunale penale di Treviso con ricorso depositato il 14 maggio 1998 ed iscritto al n. 93 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il ricorrente, premesso d'essere membro del Parlamento, espone d'essere stato querelato per i reati di diffamazione a mezzo stampa per le opinioni espresse nel corso di una trasmissione televisiva, allo scopo di richiamare «l'attenzione dei cittadini e delle istituzioni» sui fatti che avevano già formato oggetto di un'interrogazione parlamentare;

che, secondo l'istante, i due processi penali instaurati a suo carico per i suindicati reati violano le norme della Costituzione che garantiscono la libertà di pensiero, l'insindacabilità delle opinioni dei membri del Parlamento e ne definiscono le funzioni (artt. 21, 67 e 68 della Costituzione);

che, ad avviso del ricorrente, sussiste, «nell'inerzia di altri organismi, il diritto del membro del Parlamento di denunciare il conflitto tra poteri dello Stato» ed egli chiede, quindi, che la Corte dichiari che le «autorità giudiziarie di Treviso» chiamandolo «a rispondere in ben due procedimenti penali» di un'opinione insindacabile hanno avviato un conflitto nei confronti del Parlamento.

Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata preliminarmente a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal medesimo art. 37;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 68, primo comma, della Costituzione attribuisce alla Camera di appartenenza la potestà di dichiarare che l'opinione espressa da un membro del Parlamento è qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari e, sino a quando tale potestà non è esercitata, l'autorità giudiziaria che procede è titolare del potere di valutare *incidenter tantum* la sindacabilità di detta opinione (da ultimo, ordinanza n. 179 del 1998);

che, nel caso in esame, non emerge un contrasto di valutazioni tra la Camera e l'autorità giudiziaria, in quanto dagli atti prodotti dal ricorrente non risulta una delibera della Camera dei deputati che abbia dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal ricorrente stesso e per le quali sono stati iniziati i procedimenti penali in oggetto, sicché non può ritenersi vi sia materia di un conflitto;

che il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per difetto del requisito oggettivo del conflitto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 389

Ordinanza 23-27 novembre 1998

Giudizio di ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**Processo penale - Tribunale penale di Brescia e deputato al parlamento Vittorio Sgarbi - Insindacabilità di opinioni dei membri del parlamento - Insussistenza di un contrasto di valutazione tra la Camera dei deputati e l'autorità giudiziaria - Difetto del requisito oggettivo del conflitto - Inammissibilità.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del Tribunale penale di Brescia con ricorso depositato il 16 maggio 1998 ed iscritto al n. 94 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il ricorrente, premesso d'essere membro del Parlamento, espone d'essere stato querelato per il reato di diffamazione a mezzo stampa per le opinioni espresse nel corso di una trasmissione televisiva, allo scopo di richiamare «l'attenzione dei cittadini e delle istituzioni» su fatti che avevano già formato oggetto di interrogazioni parlamentari e di articoli di stampa;

che, secondo il ricorrente, il processo penale instaurato a suo carico per il suindicato reato viola le norme della Costituzione che garantiscono la libertà di pensiero, l'insindacabilità delle opinioni dei membri del Parlamento e ne definiscono le funzioni (artt. 21, 67 e 68 della Costituzione);

che, ad avviso dell'istante, sussiste, «nell'inerzia di altri organismi, il diritto del membro del Parlamento di denunciare il conflitto tra poteri dello Stato»;

che il ricorrente chiede che la Corte «voglia giudicare sul conflitto tra poteri dello Stato avviato contro il Parlamento» da «appartenenti all'ordine di cui all'art. 104 della Costituzione, individuabili nel giudice delle indagini preliminari e nel Tribunale di Brescia».

Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata preliminarmente a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal medesimo art. 37;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 68, primo comma, della Costituzione attribuisce alla Camera di appartenenza la potestà di dichiarare che l'opinione espressa da un membro del Parlamento è qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari e, sino a quando tale potestà non è esercitata, l'autorità giudiziaria che procede è titolare del potere di valutare *incidenter tantum* la sindacabilità di detta opinione (da ultimo, ordinanza n. 179 del 1998);

che, nel caso in esame, non emerge un contrasto di valutazioni tra la Camera e l'autorità giudiziaria, in quanto dagli atti prodotti dal ricorrente non risulta una delibera della Camera dei deputati che abbia dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal ricorrente stesso e per le quali è stato iniziato il procedimento penale in oggetto, sicché non può ritenersi vi sia materia di un conflitto;

che il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per difetto del requisito oggettivo del conflitto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1333

N. 390

Ordinanza 23-27 novembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Ministero dell'interno - Personale con professionalità di interprete traduttore e di esperto in lingue straniere - Meccanismo di ristrutturazione delle qualifiche e dei profili in nona e quindi anche in ottava qualifica - Inapplicabilità - *Ius superveniens*: C.C.N.L. comparto ministeri 16 maggio 1995 - Previsione di una futura istituzione anche di profili di professionalità linguistica di ottava (revisore) e nona (direttore) qualifica funzionale - Esigenza di un riesame da parte dei giudice rimettente del profilo della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.P.R. 24 aprile 1982, n. 840, art. 10, e relativa tabella allegata; d.-l. 28 gennaio 1986, n. 9, art. 2, primo comma, convertito in legge 24 marzo 1986, n. 78; d.-l. 26 giugno 1989, n. 240, art. 1, convertito in legge 4 agosto 1989, n. 287, e relativa tabella allegata).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno), e della tabella allegata; dell'art. 2, primo comma, del d.-l. 28 gennaio 1986, n. 9 (Interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 4 della

legge 11 luglio 1980, n. 312) convertito in legge 24 marzo 1986, n. 78; dell'art. 1 del d.-l. 26 giugno 1989, n. 240 (Norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno) convertito in legge 4 agosto 1989, n. 287 e della tabella allegata, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1996 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Ministero dell'interno contro Laretta Navarra ed altri, iscritta al n. 494 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione di Laretta Navarra ed altre nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1998 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avv.to Lucio Filippo Longo per Laretta Navarra ed altre e l'Avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 10 dicembre 1996, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 10 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno), e tabella allegata, 2, primo comma, del d.-l. 28 gennaio 1986, n. 9 (Interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312), nel testo introdotto dalla legge di conversione 24 marzo 1986, n. 78, e 1 del d.-l. 26 giugno 1989, n. 240 (Norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno), nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 1989, n. 287, e tabella allegata, «nella parte in cui non consentono di applicare, al personale del Ministero dell'interno con professionalità di interprete-traduttore e di esperto in lingue straniere, il meccanismo di ristrutturazione delle qualifiche e dei profili, in IX e, quindi anche in VIII, qualifica, secondo le previsioni (...) del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44»;

che, secondo quanto premette il giudice *a quo* la legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) ha delegato il Governo ad emanare una particolare disciplina organizzativa per l'ordinamento del Ministero dell'interno e il d.P.R. n. 340 del 1982, che ne è seguito, ha ordinato il personale dell'Interno in due tabelle, nella seconda delle quali sono indicate le figure di impiego divise in otto qualifiche funzionali;

che, secondo il rimettente, nella tabella da ultima menzionata la sistemazione dei dipendenti con professionalità linguistica è prevista nel VI livello, se semplici assistenti linguistici con funzioni di mera traduzione, e nel VII livello, se traduttori-interpreti;

che la legge n. 78 del 1986, introducendo per la generalità dei pubblici dipendenti la nona qualifica funzionale, ha stabilito che i relativi profili e modalità di accesso dovevano essere individuati mediante la procedura contrattuale della legge-quadro, ma «ferma restando la particolare disciplina dettata per il personale dei ruoli indicati nella legge 1 aprile 1981, n. 121», in tal modo conservando una specialità non più revocata — ad avviso del Consiglio di Stato — dai successivi accordi concernenti il comparto «Ministeri», né dalla legislazione per la ristrutturazione dei profili per il personale del Ministero dell'interno (d.-l. n. 240 del 1989, convertito in legge n. 287 del 1989);

che, secondo il collegio, non esisterebbe alcuna ragione, di carattere organizzativo o funzionale, per giustificare, all'interno del comparto «Ministeri», un trattamento differenziato della categoria del personale statale con professionalità linguistica, tanto più che anche nell'ordinamento dell'Interno sarebbero riscontrabili categorie di personale inquadrato nella nona qualifica funzionale;

che alcune delle parti private del giudizio principale si sono costituite davanti alla Corte costituzionale prospettando «una ricostruzione interpretativo-sistematica della disciplina (...) che affermi l'applicabilità immediata e diretta della normativa generale, prevista per tutto il personale ministeriale di professionalità linguistica, anche ai dipendenti del Ministero dell'interno», e, soltanto in via subordinata, hanno aderito alle ragioni di incostituzionalità evidenziate dal rimettente;

che è intervenuto nel giudizio incidentale il Presidente del Consiglio dei Ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo perché la Corte dichiari la questione inammissibile o non fondata.

Considerato che successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, in data 26 febbraio 1998, è stato sottoscritto, ai sensi dell'art.1, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto «Ministeri» del 16 maggio 1995, l' accordo successivo per il personale dell' Amministrazione civile dell'interno (in *Gazzetta ufficiale* supplemento ordinario n. 106 del 5 giugno 1998);

che il testo in parola prevede, tra l'altro, che «al personale dell'amministrazione civile dell'Interno si applicano i profili professionali istituiti dal d.P.R. n. 1219 del 1984 e dal d.P.R. n. 44 del 1990» (art.1); e, ancora, che «le parti si danno atto che al personale di cui al presente accordo si applica comunque il CCNL del comparto Ministeri» (art. 6);

che, inoltre, a seguito della stipulazione del suddetto accordo successivo, sono divenute «inapplicabili» nei confronti del personale che ne è oggetto — ai sensi dell' art. 72, comma 1, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 — le disposizioni di legge e di regolamento che siano in contrasto con quelle definite nell'accordo stesso, ed in particolare il denunciato art. 10 del d.P.R. n. 340 del 1982 (art.7);

che, infine, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria, quali parti del medesimo accordo, hanno espressamente convenuto (Dichiarazione congiunta n.1) — sulla premessa della possibilità di adozione, nell'ambito dell'Amministrazione civile dell'Interno, di tutti i profili professionali previsti per le altre amministrazioni pubbliche — la futura istituzione anche di profili di professionalità linguistica di ottava (revisore) e nona (direttore) qualifica funzionale;

che, pertanto, la sopravvenienza del predetto atto appare suscettibile di alterare il quadro normativo di riferimento del giudice *a quo* così da postulare un rinnovato esame dei profili di rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 391

Ordinanza 23-27 novembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Usi civici - Regione Abruzzo - Accertamento della natura demaniale dei fondi oggetto dell'occupazione da parte dei ricorrenti - Emissione del provvedimento di legittimazione - Spettanza del relativo potere - sottrazione al commissario regionale per il riordinamento degli usi civici - Natura amministrativa e non giurisdizionale del provvedimento - Impossibilità di statuizione circa la natura del provvedimento in questione - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 66 e 71; legge 16 giugno 1927, n. 1766, artt. 9 e 10; r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, artt. 29, 30 e 31).****(Cost., artt. 3, 9, 24 e 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), degli artt. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e degli artt. 29, 30 e 31 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1997 dal Commissario regionale per il riordinamento sugli usi civici in Abruzzo, nel procedimento civile vertente tra il comune di Civita D'Antino e l'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero di Sora e altri, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento della natura demaniale o allodiale di vari fondi siti nel territorio del comune di Civita d'Antino, alcuni tra i molteplici ricorrenti formulavano, in via subordinata all'accertamento della natura demaniale dei fondi da loro occupati, domanda di legittimazione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno);

che il Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici provvedeva sulla domanda di accertamento, dichiarando la natura demaniale dei fondi occupati dai ricorrenti, e si riservava di decidere, nelle forme opportune, sulla domanda di legittimazione;

che tale sentenza era annullata dalla Corte d'appello di Roma, sezione specializzata per gli usi civici, secondo la quale la formulazione di una domanda di legittimazione costituiva implicito riconoscimento della natura demaniale del fondo occupato, non essendo possibile chiedere la legittimazione di un fondo privato;

che gli atti venivano così trasmessi nuovamente al Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici, il quale, prima di procedere all'istruzione del giudizio di legittimazione, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), a sua volta recante «Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della

pubblica amministrazione», degli artt. 9 e 10 della citata legge n. 1766 del 1927, degli artt. 29, 30 e 31 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno);

che il giudice rimettente dubita in particolare, in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale delle suddette norme ove interpretate nel senso che il potere di emettere il provvedimento di legittimazione sia stato sottratto al Commissario dall'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, e trasferito alle Regioni.

Considerato che il procedimento di legittimazione previsto dall'art. 9 della richiamata legge n. 1766 del 1927 ha natura amministrativa e non giurisdizionale;

che il Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici, nel corso del procedimento di legittimazione, ha il potere di statuire con accertamento avente natura giurisdizionale soltanto qualora insorga controversia tra le parti circa la sussistenza dei presupposti per la legittimazione (durata dell'occupazione, apporto di migliorie, conservazione della continuità dei terreni);

che nel caso di specie non consta dall'ordinanza di rimessione, né risulta altrimenti, se nel procedimento *a quo* sia insorta controversia tra le parti circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9, comma primo, della legge n. 1766 del 1927;

che, in assenza di tale precisazione, non può stabilirsi se il procedimento nel corso del quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale debba considerarsi di natura amministrativa o giurisdizionale;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382); 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno); 29, 30 e 31 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione, dal Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici dell'Abruzzo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 392

Ordinanza 23-27 novembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (Tutela dell') - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Trattamento sanzionatorio penale - Entità delle pene previste - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 330 del 1996 e 441 del 1995, ordinanze nn. 90 del 1997, 432, 332 e 288 del 1996, 132 e 25 del 1995) - Questione tendente a provocare una pronuncia della Corte *in malam partem* con ampliamento di una più grave fattispecie punitiva - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 25).

(Cost., artt. 3 e 9).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/318 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), promosso con ordinanza emessa il 18 agosto 1997 dal pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, iscritta al n. 749 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, nel corso del processo a carico di due imputati della contravvenzione di cui all'art. 674 del codice penale, per avere incenerito rifiuti speciali a cielo aperto, in data 18 agosto 1997 ha nuovamente sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, dell'art. 25 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/318 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), nella parte in cui stabilisce una sanzione più grave di quella prevista dall'art. 674 cod. pen., per le sole ipotesi di smaltimento di rifiuti speciali attraverso impianto di innocuizzazione e di eliminazione non autorizzato e non anche per le ipotesi di smaltimento di rifiuti speciali mediante incenerimento a cielo aperto;

che nel medesimo procedimento penale il giudice remittente aveva già sollevato la questione che oggi torna all'esame di questa Corte, la quale, con ordinanza n. 221 del 3 luglio 1997, dopo aver rilevato che la disposizione censurata era contenuta in un atto legislativo espressamente abrogato dall'art. 56 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), aveva disposto la restituzione degli atti al pretore per un nuovo esame della rilevanza;

che il remittente, nel valutare nuovamente la rilevanza della questione, asserisce che la fattispecie di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982 sarebbe stata sostituita dalle previsioni di cui agli artt. 51 e 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

che le nuove disposizioni, a suo avviso, prevederebbero «un impianto sanzionatorio surdimensionato, sia pur soltanto quanto alla pena pecuniaria, cumulativa con quella detentiva, rispetto al previgente impianto editale», sicché, trattandosi di norme meno favorevoli al reo, «non potrebbero tenere luogo delle previgenti quanto alle condotte tenute sotto l'impero della precedente normativa sullo smaltimento dei rifiuti»; ne conseguirebbe che, nonostante l'intervenuta abrogazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982, non sarebbe venuta meno la necessità che questa Corte si pronunci nel merito in ordine alla questione di costituzionalità già sollevata e che viene pertanto riproposta;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, devono ritenersi interamente reiterate le motivazioni già svolte nella precedente ordinanza di remissione, che cioè l'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982 contrasterebbe con gli artt. 3 e 9 della Costituzione, in quanto, se si applicasse il solo art. 674 cod. pen. al fatto di chi incenerisce rifiuti speciali a cielo aperto e senza un apposito impianto risulterebbe punita meno gravemente una condotta che possiede maggiore impatto ambientale, con conseguente arretramento della tutela approntata dagli evocati principi costituzionali;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, sul rilievo che la valutazione di maggiore pericolosità della condotta sanzionata dall'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982, rispetto a quella descritta nell'art. 674 cod. pen., sarebbe espressione non censurabile della discrezionalità del legislatore.

Considerato che il pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, denuncia, in relazione agli artt. 3 e 9 della Costituzione, l'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982, nella parte in cui prevede una sanzione più grave di quella stabilita dall'art. 674 cod. pen., per le sole ipotesi di smaltimento di rifiuti speciali attraverso impianto non autorizzato, e non anche per le ipotesi in cui i medesimi rifiuti vengano accatastati su un'area e inceneriti a cielo aperto senza l'utilizzazione di alcun impianto;

che all'esame nel merito della suddetta questione, reiteratamente sollecitato dal remittente, osta il secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, il quale, nell'affermare il principio che nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, esclude che la Corte costituzionale possa introdurre nell'ordinamento penale in via additiva nuovi reati o che l'effetto di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti (v., da ultimo, sentenze nn. 330 del 1996 e 411 del 1995; ordinanze nn. 90 del 1997, 432, 332 e 288 del 1996, 132 e 25 del 1995);

che pertanto la questione, dichiaratamente tesa a provocare una pronuncia di questa Corte in *malam partem* attraverso l'ampliamento di una fattispecie punitiva più grave, deve essere ritenuta manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/318 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, dal pretore di Vicenza, sezione distacca di Thiene, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 393

Ordinanza 23-27 novembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Reati in genere - Ubriachezza in luogo pubblico - Trattamento sanzionatorio penale - Presunta irragionevolezza della sanzione rispetto a quella prevista per l'ingestione di sostanze stupefacenti - Mancata individuazione del quadro normativo dal quale deriverebbe la denunciata disparità di trattamento - Manifesta inammissibilità.****(C.P., art. 688).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 688 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Frascati, iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di alcuni imputati del reato di cui all'art. 688 del codice penale, il pretore di Roma, sezione distaccata di Frascati, con ordinanza in data 16 luglio 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della citata norma incriminatrice, che punisce con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico è colto in stato di manifesta ubriachezza;

che, secondo il medesimo pretore, la disposizione censurata darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'uso personale di sostanze stupefacenti, ormai privo di rilevanza penale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, che, in esito al *referendum* indetto con d.P.R. 25 febbraio 1993, ha dichiarato l'intervenuta abrogazione dell'art. 76 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

che, ad avviso del remittente, lo stato di ubriachezza presenterebbe «una certa affinità sintomatica» con l'ingerimento di sostanze stupefacenti, sicché apparirebbe del tutto irragionevole il permanere della sanzione penale a carico di chi ingerisce sostanze alcoliche.

Considerato che, ad avviso del pretore, la disparità di trattamento tra l'ubriachezza, prevista come contravvenzione dall'art. 688 del codice penale, e l'alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti, non più penalmente sanzionata, conseguirebbe all'entrata in vigore dell'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, dichiarativo del risultato della consultazione popolare del 18 aprile 1993, e, in particolare, all'intervenuta abrogazione dell'art. 76 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

che, contrariamente a quanto supposto dal remittente, quest'ultima disposizione non sanzionava lo stato di alterazione psichica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti ma elencava i provvedimenti che l'autorità giudiziaria avrebbe potuto adottare nei confronti di chi non avesse ottemperato alle prescrizioni di cui

all'art. 75 del decreto ora citato e prevedeva le sanzioni penali in caso di inosservanza dei provvedimenti medesimi, sicché non appare chiaro, nell'ordinanza di remissione, il quadro normativo dal quale deriverebbe la denunciata disparità di trattamento;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 688 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Frascati, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1337

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 853

Ordinanza emessa il 2 aprile 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 novembre 1998) dal tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di Curnis Costante ed altri

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Conseguente irripetibilità delle dichiarazioni indizianti rese nel corso delle indagini preliminari nei confronti degli imputati - Irragionevolezza con incidenza sul diritto di difesa - Lesione del principio di indefettibilità della funzione giurisdizionale e di obbligatorietà dell'azione penale.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da detta persona nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza con incidenza sul diritto di difesa - Lesione del principio di indefettibilità della funzione giurisdizionale e di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, artt. 210, comma 4, e 513, comma 2, sostituito dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, 101, 102, primo comma, 111 e 112).

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 551/1996 r.g. trib. nei confronti di Curnis Costante ed altri 21, imputati come in atti;

Pronunciando sulla eccezione di legittimità costituzionale formulata dal pubblico ministero nell'odierna udienza in relazione agli artt. 210, comma 4, c.p.p. e 513, comma 2, c.p.p. (come sostituito dalla legge n. 267/1997);

Sentiti i difensori degli imputati;

O S S E R V A

1. — All'odierna udienza, aperto il dibattimento, le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie. Ammesse le prove dedotte, si procedeva all'istruzione dibattimentale mediante l'esame degli imputati in procedimento connesso Tombini Fabrizio, Belotti Giuliano, Cavagnis Tiziana, Prestini Silvia, Zambelli Oscar e Carobbio Mirko, nei confronti dei quali si era proceduto separatamente, avendo gli stessi ottenuto la definizione del processo mediante riti alternativi.

Tutti i sunnominati imputati in procedimento connesso si avvalevano della facoltà di non rispondere, loro riconosciuta dagli artt. 210 e 513 c.p.p.

Il pubblico ministero chiedeva pertanto procedersi, a norma dell'art. 513 c.p.p. così come modificato dall'art. 1, legge n. 267/1997, all'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese al pubblico ministero ed al g.i.p. dai summenzionati imputati in procedimento connesso nel corso delle indagini preliminari.

I difensori degli imputati (nel presente procedimento) non acconsentivano alla acquisizione.

Il pubblico ministero, richiamando una precedente pronuncia di questo tribunale in data 22 dicembre 1997 (di cui produceva copia), sollevava, quindi, eccezione di legittimità costituzionale in ordine agli artt. 210, comma 4 c.p.p. e 513, comma 2 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, 102, primo comma, 111, 112 della Costituzione.

2. — Interpretazione dell'art. 513 c.p.p., come sostituito dall'art. 1, della legge n. 267 dell'8 agosto 1997.

Rileva il tribunale che l'art 513 c.p.p., così come sostituito dall'art. 1 legge n. 267 del 1997, dispone: «1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso. 2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'art. 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'art. 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti. 3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'art. 392 si applicano le disposizioni di cui all'art. 511».

La norma prevede dunque che, qualora una delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. (imputato in procedimento connesso) si avvalga della facoltà di non rispondere, si può dare lettura (con conseguente acquisizione al fascicolo per il dibattimento) delle sue dichiarazioni predibattimentali, indicate nel comma 1, dell'art. 513, soltanto se sussista l'accordo di tutte le parti del processo.

A ciascuna delle parti processuali viene, pertanto, conferito il potere di vietare la lettura e l'utilizzabilità a fini probatori delle dichiarazioni in questione.

Ritiene, inoltre, questo tribunale che si ponga altresì preliminarmente una questione di conformità al dettato costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 c.p.p. nella parte in cui attribuiscono, alle persone indicate ai commi 1 e 6 dello stesso art. 210 c.p.p., la facoltà di non rispondere alle domande loro rivolte in dibattimento. Tale questione è rilevante nel presente processo poiché tutti gli imputati in procedimento connesso sopra indicati si sono avvalsi di tale facoltà.

Siffatta disciplina legislativa si appalesa, ad avviso di questo collegio, in contrasto con alcuni principii di rango costituzionale, di talché va sollevata questione di legittimità costituzionale a norma dell'art. 23, legge n. 87/1953, nei termini proposti dal pubblico ministero (e già esposti dal tribunale di Bergamo in alcune pronunce).

Per motivi di comodità espositiva è preferibile affrontare dapprima la questione concernente la nuova disciplina introdotta dall'art. 1 della legge n. 267/1997, sebbene quella riguardante il combinato disposto di cui agli artt. 210, comma 4, e 513 c.p.p. sia logicamente preliminare.

3. — Rilevanza della questione di legittimità concernente l'art. 513 c.p.p., come sostituito dall'art. 1, legge n. 267 del 1997.

Appare evidente nel caso di specie, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale del disposto di cui al vigente art. 513, comma 2 c.p.p., poiché l'esame *ex art.* 210 c.p.p., degli imputati in procedimento connesso Tombini, Prestini, Belotti, Cavagnis, Zambelli e Carobbio è stato ammesso dal tribunale essendo stato ritenuto non manifestamente superfluo o irrilevante detto mezzo di prova; va, poi, osservato che la norma in questione subordina la lettura e l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dai sunnominati — che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere — al consenso delle parti e che tutti i difensori degli imputati si sono opposti a tale lettura. Tali dichiarazioni, in applicazione della impugnata norma, non possono quindi trovare ingresso nel dibattimento.

4. — Non manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 513, comma 2 c.p.p., come sostituito dall'art. 1, legge n. 267 del 1997, nella parte in cui subordina soltanto all'accordo delle parti la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese al pubblico ministero dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., qualora si siano avvalse della facoltà di non rispondere.

Contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo comma; e 112 della Costituzione.

4.1. — Irragionevolezza della norma.

La legge n. 267/1997 ha, in buona sostanza, reintrodotta un vizio di manifesta irragionevolezza analogo a quello già censurato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 1992, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2 c.p.p. (nella formulazione all'epoca vigente) nella parte in cui non prevedeva che il giudice, sentite le parti, disponesse la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., ove queste si fossero avvalse della facoltà di non rispondere.

La nuova formulazione dell'art. 513, comma 2 c.p.p., prevede, infatti, una diversa utilizzabilità degli atti a seconda che si tratti di dichiaranti in relazione ai quali non è possibile ottenere la presenza o procedere all'esame (in uno dei modi indicati nel comma medesimo della citata disposizione) per fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni, ovvero che si tratti di dichiaranti che si presentano al dibattimento, ma che si avvalgono della facoltà di non rispondere.

Ed, invero, mentre nel primo caso è consentito al giudice dare senz'altro lettura (*ex art. 512 c.p.p.*) delle dichiarazioni predibattimentali rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., tale possibilità è preclusa nella seconda ipotesi, allorquando anche una sola delle parti non vi acconsenta.

È innegabile, tuttavia, che nella categoria degli atti divenuti imprevedibilmente irripetibili sono sicuramente da ricomprendere anche i verbali contenenti le suddette dichiarazioni predibattimentali di persone, indicate nell'art. 210 c.p.p., che si siano avvalse in dibattimento della facoltà di non rispondere. Che l'irripetibilità dell'atto sia imprevedibile (soprattutto nel momento delle precedenti dichiarazioni) è evidente, ove si consideri che essa dipende da una scelta rimessa al mero arbitrio del soggetto (giòva rammentare a tale proposito che la Corte costituzionale ha ritenuto che determini un'oggettiva ed imprevedibile irripetibilità dell'atto il tardivo esercizio della facoltà di astensione da parte di prossimo congiunto dell'imputato: sent. n. 179/1994).

Trattandosi di situazioni identiche, la diversità di disciplina è, dunque, sfornita di qualunque ragionevole giustificazione, poiché in entrambi i casi l'atto è divenuto imprevedibilmente irripetibile e tanto dovrebbe bastare perché il giudice se ne possa avvalere ai fini di una decisione giusta.

La mera eventualità che delle dichiarazioni possa essere data lettura, ove tutte le parti lo consentano, non fa venir meno l'irragionevolezza della disciplina di cui al nuovo art. 513, comma 2 c.p.p., atteso che l'ostacolo frapposto alla formazione della prova consiste in un insindacabile potere rimesso di fatto al libero volere di tutte le parti (comprese quelle che, in ipotesi, non abbiano alcun interesse processualmente rilevante in ordine alla prova stessa), di guisa che ciascuna di esse potrebbe opporsi all'utilizzo di prove irrilevanti rispetto alla propria posizione — ma rilevanti rispetto a posizioni diverse — senz'altro scopo che il porre un impedimento al regolare esercizio della giurisdizione.

4.2. — Principio di non dispersione della prova.

Nella pronuncia sopra citata (n. 254/1992) la Corte costituzionale osservò che nel vigente codice processuale è rinvenibile un fondamentale criterio tendente a contemperare il rispetto del principio-guida 'dell'oralità con l'esigenza di evitare la «perdita», ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che in questa sede sia divenuto irripetibile.

Nella successiva sentenza n. 255/1992 la Corte ha, altresì, affermato che «... l'oralità, assunta a principio ispiratore del nuovo sistema, non rappresenta, nella disciplina del codice, il veicolo esclusivo di formazione della prova nel dibattimento; ciò perché fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità ... di guisa che in taluni casi in cui la prova non possa, di fatto, prodursi oralmente è dato rilievo nei limiti ed alle condizioni di volta in volta indicate, ad atti formati prima e al di fuori del dibattimento». La Corte ha, quindi, individuato, siccome emergente da vari istituti processuali, il c.d. principio di non dispersione dei mezzi di prova, non compiutamente o non genuinamente acquisibili col metodo orale. Si pensi ad esempio al testimone (già sentito nella fase delle indagini preliminari) che opponga un irremovibile rifiuto a deporre; in tali casi il legislatore, posto nell'alternativa di disperdere la prova testimoniale precedentemente acquisita o rendere utilizzabile tale atto anteriormente formato, ha optato per questa seconda scelta, consentendo la lettura delle dichiarazioni già rese in precedenza.

Se così non fosse, quello dell'oralità diverrebbe un principio fine a se stesso, sul cui altare verrebbe sacrificato lo scopo essenziale del processo penale, che consiste nella ricerca della verità e nella pronuncia di una decisione giusta.

Anche sotto questo profilo la norma impugnata pare quindi priva di giustificazione, ponendo in essere una irragionevole preclusione alla ricerca della verità.

4.3. — Inesistenza di un principio dispositivo. Principio di indefettibilità della giurisdizione. Principio del libero convincimento del giudice.

La Corte, nella sentenza n. 111 del 1993 ha, inoltre, affermato: «... La configurazione del potere istruttorio conferito al giudice dall'art. 507 come eccezionale, e quindi da escludere in caso di decadenza o inattività delle parti, discende, nella logica presupposta dai giudici remittenti, dall'assunzione dell'immanenza nel nuovo codice, come conseguenza della scelta accusatoria, di un principio dispositivo in materia di prova. Si tratta, però, di un assunto che non trova riscontro né nei principi della delega né nel tessuto normativo concretamente disegnato nel codice. È per la verità incontrovertibile che sarebbe contrario ai principi costituzionali di legalità e obbligatorietà

dell'azione concepire come disponibile la tutela giurisdizionale assicurata dal processo penale. Ciò, invero, significherebbe, da un lato, recidere il legame strutturale e funzionale tra lo strumento processuale e l'interesse sostanziale pubblico alla repressione dei fatti criminosi che quei principi intendono garantire; dall'altro, contraddire all'esigenza, ad essi correlata, che la responsabilità penale sia riconosciuta solo per fatti realmente commessi, nonché al carattere indisponibile della libertà personale. Sotto questo profilo, è significativo che il nuovo codice non conosca procedure in cui la concorde richiesta delle parti vincoli, il giudice sul merito della decisione; prova ne sia che ad un simile esito non conduce neanche l'istituto dell'applicazione di pena su richiesta (cfr. sent. n. 313 del 1990). Ma un principio dispositivo non può dirsi esistente neanche sul piano probatorio, perché ciò significherebbe rendere disponibile, indirettamente, la stessa *res iudicanda*. Ed anche qui la riprova si ha nell'altro rito speciale in cui maggior spazio è riservato alla volontà delle parti, e cioè nel giudizio abbreviato, dato che in esso l'accordo di queste sulle prove utilizzabili non vincola il giudizio sulla loro conclusione; ed anzi non può neppure essere inteso — come ripetutamente segnalato da questa Corte (sentt. n. 92 del 1992 e 56 del 1993) — come assolutamente preclusivo delle integrazioni probatorie eventualmente necessarie, pena la sua incompatibilità con i principi costituzionali. Ma l'assunzione di un principio dispositivo in materia di prova non trova riscontro nella normativa positiva neanche sul terreno del giudizio ordinario, il metodo dialogico di formazione della prova è stato, invero, prescelto come metodo di conoscenza dei fatti ritenuto maggiormente idoneo al loro per quanto più possibile pieno accertamento, e non come strumento per far programmaticamente prevalere una verità formale risultante dal mero confronto dialettico tra le parti sulla verità reale: altrimenti, ne sarebbe risultata tradita la funzione conoscitiva del processo, che discende dal principio di legalità e da quel suo particolare aspetto costituito dal principio di obbligatorietà dell'azione penale Ma è soprattutto dall'art. 507 che si desume l'inesistenza di un potere dispositivo delle parti in materia di prova. Questa Corte ha già avuto modo di dire, nella sentenza n. 241 del 1992 che tale norma — inserita "in un sistema processuale imperniato su un ampio riconoscimento del diritto alla prova e nel quale l'acquisizione del materiale probatorio è rimessa in primo luogo all'iniziativa delle parti" — conferisce al giudice il potere-dovere d'integrazione, anche d'ufficio, delle prove per l'ipotesi in cui la carenza o insufficienza, per qualsiasi ragione dell'iniziativa delle parti impedisca al dibattimento di assolvere la funzione di assicurare la piena conoscenza da parte del giudice dei fatti oggetto del processo, onde consentirgli di pervenire ad una giusta decisione ... Il potere conferito al giudice dall'art. 507 è, dunque, un potere suppletivo, ma non certo eccezionale ... È del resto evidente che sarebbe contraddittorio, da un lato garantire l'effettiva obbligatorietà dell'azione penale contro le negligenze o le deliberate inerzie del pubblico ministero conferendo al giudice per le indagini preliminari il potere di disporre che costui formuli l'imputazione ..; e, dall'altro, negare al giudice dibattimentale il potere di supplire ad analoghe condotte della parte pubblica».

In sostanza, nella predetta pronuncia la Corte ha riconosciuto incompatibile con i principi costituzionali di uguaglianza, legalità, obbligatorietà dell'azione penale, un processo penale ridotto a «... tecnica di risoluzione delle controversie nel cui ambito al giudice sarebbe riservato essenzialmente un ruolo di garante dell'osservanza delle regole di una contesa tra parti contrapposte, ed il giudizio avrebbe la funzione non di accertare i fatti reali onde pervenire ad una decisione il più possibile corrispondente al risultato voluto dal diritto sostanziale ma di attingere — nel presupposto di un'accentuata autonomia finalistica del processo — quella sola "verità" processuale che sia possibile conseguire attraverso la logica dialettica del contraddittorio e nel rispetto di rigorose regole metodologiche e processuali coerenti al modello» (cfr. sent. n. 111 del 1993).

Sotto questo profilo è innegabile che il potere insindacabile concesso alle parti (di acconsentire o meno alla lettura delle dichiarazioni predibattimentali) dalla norma impugnata è tale da consentire alle stesse di disporre *ad libitum* della prova e, quindi, del processo stesso.

Va, poi, sottolineato che la disciplina dell'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali dell'imputato in procedimento connesso che si sia avvalso della facoltà di non rispondere, introdotta dalla Corte con la citata sentenza n. 254 del 1992, tendeva a bilanciare due valori diversi: l'esercizio dell'azione penale, ma soprattutto, da un lato, l'esercizio della funzione giurisdizionale e, dall'altro, l'esercizio del diritto di difesa.

La nuova disciplina legislativa consente, invece, all'imputato di opporsi alla lettura di dichiarazioni accusatorie (benché imprevedibilmente irripetibili) rese a suo carico, permettendogli così di disporre a piacimento del processo, potendo financo giungere a paralizzare l'esercizio della giurisdizione — e prima ancora quello dell'azione penale — nei suoi confronti, specie allorquando non sussistano altri elementi di prova a carico.

Detto ostacolo frapposto all'esercizio della giurisdizione non può che essere ritenuto irragionevole.

La stessa Corte costituzionale (sent. n. 111 del 1993) ha considerato illegittimo il potere riconosciuto al pubblico ministero (organo cui pure la Corte riconosce funzioni pubbliche finalizzate esclusivamente all'applicazione della legge: cfr. sent. n. 88 del 1991) di disporre del processo, disponendo della prova.

Non si può, allora non considerare parimenti illegittimo l'analogo potere riconosciuto dalla legge a soggetti privati — quali sono l'imputato e la parte civile — che, come tali, orientano i loro comportamenti secondo logiche meramente individualistiche.

Il precetto di cui all'art. 101, secondo comma Cost. proclama una esasperata ed estremistica applicazione del principio dispositivo nel processo penale, in ragione della indisponibilità degli interessi pubblici e delle posizioni soggettive che di esso costituiscono l'oggetto; la disponibilità della prova renderebbe disponibile, indirettamente, la stessa *res iudicanda*.

Come precisato dalla Corte nella più volte citata sent. n. 111/1993 «il metodo dialogico di formazione della prova è stato invero, prescelto come metodo di conoscenza dei fatti ritenuto maggiormente idoneo al loro per quanto più possibile pieno accertamento e non come strumento per far programmaticamente prevalere una verità formale risultante dal mero confronto dialettico tra le parti sulla verità reale: altrimenti ne sarebbe tradita la funzione conoscitiva del processo, che discende dal principio di legalità e da quel suo particolare aspetto costituito dal principio di obbligatorietà dell'azione penale».

La Corte — pronunciandosi in tema di reiterazione di dichiarazioni di riconsiderazione fondate sui medesimi motivi — ha di recente avuto modo di ribadire (sent. n. 11 del 1997) l'esistenza del «... principio di indefettibilità della giurisdizione, ricollegabile a vari principi costituzionali fra i quali l'art. 101 della Costituzione». E la Corte, confrontando il principio suddetto con quello di uguaglianza inteso come «canone di coerenza dell'ordinamento giuridico, cui devono uniformarsi pure gli istituti processuali ...», ha aggiunto: «E qui va riconosciuta, certo, la discrezionalità del legislatore per quanto attiene alla individuazione delle scansioni processuali, tuttavia nel rispetto del principio di ragionevolezza perché non venga compromessa, di fatto, la nozione stessa di processo. Sì che sono da censurare pure alla luce del principio di razionalità normativa, istituti o regole quando si prestino ad un uso distorto, recando così lesione dell'efficiente svolgimento della funzione giurisdizionale».

Va, poi, aggiunto e la formazione di un razionale e motivato convincimento giudiziale — artt. 101, secondo comma, e 111 Cost. — non è solo parte integrante dell'esercizio della funzione giurisdizionale, ma è lo scopo stesso del processo.

Ad avviso del tribunale, la normativa impugnata, introducendo il potere delle parti di disporre della prova consente di sottrarla alla razionale e motivata valutazione del giudice, in tal modo impedendogli di formarsi un convincimento che si avvicini il più possibile alla reale verifica dei fatti e, quindi, impedendo la pronuncia di una giusta decisione.

Vale anche notare che, almeno nella materia dell'utilizzabilità delle prove processuali penali, quando, come nel caso di specie, la legge devolve a soggetti privati (quali sono gli imputati, gli imputati in procedimento connesso e la parte civile) la decisione ultima e definitiva, oltre che immotivata ed incontrollabile, sull'utilizzabilità delle prove, allora appare violata dalla legge stessa la regola secondo cui il giudice è soggetto soltanto alla legge: per il tramite formale di una norma giuridica il giudice — nell'esercizio della funzione che gli è propria — viene fatto soggiacere alle decisioni di altri.

4.4. — Principio della obbligatorietà dell'azione penale. Principio di legalità.

Circa la funzione ed il ruolo del pubblico ministero, la Corte (nella sentenza n. 88 del 1991) richiamando la precedente pronuncia n. 84 del 1979, ha rammentato che: «l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale ad opera del p.m. ... è stata costituzionalmente affermata come elemento che concorre a garantire, da un lato, l'indipendenza del p.m. nell'esercizio della propria funzione e, dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale; sicché l'azione è attribuita a tale organo senza consentirgli alcun margine di discrezionalità nell'esercizio di tale doveroso ufficio. Più compiutamente il principio di legalità (art. 25, secondo comma Cost.) che rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale, abbisogna, per la sua concretizzazione, della legalità del procedere; e questa, in un sistema come il nostro, fondato sul principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (in particolare, alla legge penale), non può essere salvaguardata che attraverso l'obbligatorietà dell'azione penale. Realizzare la legalità nell'eguaglianza non è, però, concretamente possibile se l'organo cui l'azione è demandata dipende da altri poteri: sicché di tali principi è imprescindibile requisito l'indipendenza del p.m. Questi è infatti, al pari del giudice, soggetto soltanto alla legge (art. 101, secondo comma Cost.) e si qualifica come "un magistrato appartenente all'ordine giudiziario collocato come tale in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere", che non fa valere interessi particolari ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge (cfr. sentt. nn. 190 del 1970 e 96 del 1975). Il principio di obbligatorietà dell'azione penale è, dunque, punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale, talché il suo venir meno ne altererebbe l'assetto complessivo. Di conseguenza l'introduzione del nuovo modello processuale non lo ha scalfito, né avrebbe potuto scalfirlo ...

Per altro verso, l'eliminazione di ogni contaminazione funzionale tra giudice e organo dell'accusa — specie in tema di formazione della prova e di libertà personale —, non comporta che, sul piano strutturale ed organico, il p.m. sia separato dalla magistratura costituita in ordine autonomo ed indipendente. Nell'architettura della delega, infatti, il ruolo del p.m. non è quello di mero accusatore, ma pur sempre di organo di giustizia obbligato a ricercare tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta decisione "ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato" (cfr. dir. n. 3 ...).

Coerentemente a ciò, il legislatore delegato ha sottolineato che il potere-dovere del p.m. di estendere le proprie indagini a tutto ciò che può formare oggetto di prova per l'accusa o la difesa tende "nel rispetto assoluto dei principi del sistema accusatorio e del ruolo di 'parte' del p.m., ad evidenziare la natura ordinamentale, giudiziaria e pubblica dell'istituto e della funzione" (Relazione al progetto preliminare, 91); ed ha poi confermato tale natura nel redigere il nuovo art. 190 dell'ordinamento giudiziario (art. 29 testo allegato al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449). Il principio di obbligatorietà dell'azione penale esige che nulla venga sottratto al controllo di legalità effettuato dal giudice: ed in esso è insito, perciò, quello che in dottrina viene definito *favor actionis*. Ciò comporta non solo il rigetto del contrapposto principio di opportunità che opera, in varia misura, nei sistemi ad azione penale facoltativa ...; ma comporta, altresì, che in casi dubbi l'azione vada esercitata e non omessa».

Occorre rammentare che gli atti compiuti dal pubblico ministero sono bensì atti formati in assenza di contraddittorio, ma sono anche atti compiuti da un organo giudiziario, pubblico, indipendente, la cui azione è rivolta esclusivamente all'applicazione imparziale della legge (sent. n. 88 del 1991). Si tratta, altresì, di atti che godono di particolari garanzie processuali quanto alla rispondenza alla realtà del loro contenuto, trattandosi di verbali.

Proprio per questa loro particolare affidabilità, la legge conferisce utilizzabilità agli elementi raccolti dal p.m. nella fase delle indagini, con riferimento sia ad atti che spiegano i loro effetti all'interno di tale fase (es.: esercizio dell'azione penale nelle sue varie forme), sia ad atti che spiegano i loro effetti fuori dalla fase delle indagini (es.: al fine di emettere sentenza di non doversi procedere o decreto che dispone il giudizio), sia ad atti che incidono profondamente su diritti costituzionali primari dei cittadini (es.: emissione di decreti di perquisizione e sequestro, adozione di misure cautelari personali).

Non solo, ma l'utilizzazione delle risultanze emergenti dalle indagini — tra le quali le dichiarazioni dei coimputati o degli imputati in procedimento connesso — non è, per il p.m., facoltativa, ma è, in base all'art. 112 Cost., obbligatoria.

Tutto ciò premesso, ritiene questo tribunale che costituisca un irragionevole ostacolo all'esercizio dell'azione penale, oltre che una evidente contraddizione ordinamentale, disporre che atti sui quali il pubblico ministero ha fondato il doveroso esercizio della sua funzione, quando siano divenuti imprevedibilmente irripetibili siano utilizzabili in dibattimento solo subordinatamente al consenso di tutte le altre parti processuali, tra le quali gli stessi imputati nei confronti dei quali il contenuto di tali atti ha già spiegato in base alla legge i propri effetti.

Risulta cioè irrazionale, da un lato, imporre al pubblico ministero di raccogliere, in modo tendenzialmente completo, elementi di prova circa il fatto, imporgli di chiedere misure cautelari, introdurre meccanismi di garanzia contro l'inerzia del pubblico ministero, e poi, quando quegli elementi siano divenuti imprevedibilmente irripetibili, conferire al soggetto controinteressato il potere di disporre a suo piacimento della loro utilizzabilità secondo logiche che, per la natura del soggetto investito del potere, non possono essere che strettamente egoistiche, privatistiche e, comunque, insindacabili ed immotivate.

5. — Non manifesta infondatezza della questione di legittimità degli artt. 210, comma 4 e 513 c.p.p. nella parte in cui prevedono che l'imputato in procedimento connesso che abbia reso dichiarazioni accusatorie a carico di soggetti non presenti all'atto di assunzione davanti al pubblico ministero, possa avvalersi, nel dibattimento a carico di quei soggetti, della facoltà di non rispondere.

Ritiene, infine, questo collegio condivisibile l'opinione di chi afferma che le discrasie e le contraddizioni che connotano la disciplina introdotta con l'art. 1, legge n. 267 del 1997 — ed in particolare quella di cui al comma 2 dell'art. 513 c.p.p. — siano da attribuire alla creazione legislativa di un vero e proprio conlittito — in quanto tale irragionevole — tra diritto di difesa ed esercizio della funzione giurisdizionale.

Infatti, tutelando sino all'estremo limite, per un verso il diritto all'assunzione delle prove nel contraddittorio delle parti e, per altro verso il diritto degli imputati a non sottoporsi all'esame dibattimentale — entrambi espressione del più generale diritto di difesa — la legge finisce per sacrificare l'esercizio della giurisdizione: in nome del diritto al contraddittorio ciascuna parte può vietare *ad libitum* l'utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali di un altro soggetto (imputato in procedimento connesso nei cui confronti si procede o si è proceduto separatamente) il quale, esercitando il proprio diritto di difesa, abbia reso impossibile il contraddittorio medesimo, avvalendosi della facoltà di non rispondere.

Emerge, pertanto: 1) l'irragionevolezza del meccanismo poichè gli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 102 e 111 della Costituzione fondano il principio di indefettibilità della giurisdizione penale e, in particolare, di un giudizio finalizzato ad assicurare la piena conoscenza da parte del giudice dei fatti oggetto del processo, affinché possa essere emessa una giusta decisione; 2) che il conflitto reale non è tra diritto di difesa e giurisdizione, ma tra i diritti di difesa di cui sono titolari i diversi soggetti; 3) che il conflitto in questione è stato erroneamente risolto a tutto danno della giurisdizione.

È evidente che il diritto al silenzio (e la facoltà di mentire) possono essere indirettamente tutelati, in tanto in quanto non consentano di bloccare né l'esercizio dell'azione penale, né l'esercizio della giurisdizione, ma solo come diritto dell'individuo ad astenersi dal collaborare con gli organi preposti alla verifica della responsabilità penale. Quindi i contemperamenti rivolti a risolvere il problema del conflitto degli interessi contrapposti non possono che essere ricercati su altri piani.

Il sistema processuale introdotto nel 1988 — tendenzialmente accusatorio — ha fatto proprio e valorizzato come principio cardine quello dell'oralità, ossia della formazione della prova in dibattimento, cioè nel contraddittorio delle parti di fronte al giudice che decide nel merito del processo. Ciò, tra l'altro in armonia con il disposto dell'art. 6, comma 2, lett. d) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. L'intendimento di una maggiore salvaguardia del contraddittorio nella formazione della prova, del resto, è apparso uno degli scopi fondamentali che hanno mosso l'azione del legislatore del 1997. Seppure a mezzo di meccanismi processuali irrazionali è palese l'intenzione di costruire il contraddittorio come diritto delle parti.

È però evidente che una delle condizioni per lo sviluppo del contraddittorio nel dibattimento è che il soggetto sottoposto all'esame sia gravato dell'obbligo di rispondere alle domande che gli vengono rivolte. Se tale condizione non sussiste, invero, si concede al soggetto medesimo il potere insindacabile di vanificare l'altrui diritto all'esame e controesame.

Mentre la concessione alle parti di un diritto di veto rispetto all'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali divenute irripetibili (rese in assenza di contraddittorio dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p.) finisce per ledere irreparabilmente il razionale esercizio dell'azione penale, l'indefettibilità della giurisdizione e lo scopo stesso del processo, l'acquisizione immediata di tali dichiarazioni finisce per ledere il diritto di difesa delle parti inteso come diritto all'esame ed al controesame.

Ciò posto — considerando come fondamentali principi del sistema processuale quello del diritto al contraddittorio e, dall'altro, quelli di uguaglianza, legalità, obbligatorietà dell'azione penale, funzione conoscitiva del processo e del dibattimento, indefettibilità della giurisdizione — appare irrazionale riconoscere all'imputato in procedimento connesso, nei cui confronti si procede o si è proceduto separatamente, che abbia reso al pubblico ministero o al g.i.p. dichiarazioni che costituiscono elemento indiziante a carico di determinati soggetti, la facoltà di non rispondere nel dibattimento che si celebra a carico di quei soggetti.

In tali termini non appare manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4 e 513, comma 2, c.p.p.

È appena il caso di sottolineare che un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme predette e nei limiti suindicati consentirebbe a tutte le parti di esercitare il proprio diritto all'esame — con le correlative ed eventuali contestazioni — mentre non introdurrebbe ovviamente per gli imputati in procedimento connesso, nei cui confronti si procede o si è proceduto separatamente, l'obbligo di dire la verità, con le correlative sanzioni.

In sostanza, l'unica via razionale aperta alla soluzione del problema in questione è quella di ritenere che, a fronte di dichiarazioni indizianti rese da un soggetto nei confronti di altri, il diritto di difesa del dichiarante si affievolisca di fronte al diritto di difesa dei chiamati in causa, ai quali deve essere riconosciuta la possibilità di interrogarlo in ordine alle accuse, direttamente od indirettamente, rivolte loro.

La ragionevolezza di tale affievolimento si apprezza anche in considerazione del fatto che, quando in sede penale — indagini o dibattimento — un soggetto indagato o imputato rivolge accuse ad altri compie un atto che ha due effetti: da un lato esercita in quel modo preciso il proprio diritto di difesa, con tutti i benefici e gli inconvenienti del caso, dall'altro impone all'autorità giudiziaria (art. 112 Cost.) di approfondire quelle affermazioni, con tutte le conseguenze in termini sia di eventuale sacrificio degli altrui diritti individuali in sede cautelare, sia di dispendio di energie degli organi pubblici preposti all'accertamento. Date le conseguenze di un tale comportamento — universalmente note a qualsiasi cittadino — non è possibile esimere il dichiarante da una assunzione di responsabilità che comporti, quanto meno, l'obbligo di rispondere alle domande rivoltegli in sede di esame e controesame.

Del resto, il diritto di difesa del dichiarante non è del tutto obliterato, posto che egli manterrebbe (in quanto non assume la veste di testimone) la facoltà di dare versioni diverse, ritrattare, perfino mentire, facoltà pure essa ritenuta, fino ad oggi espressione del diritto di difesa.

Al legislatore rimarrebbe, comunque, sia la valutazione se il dichiarante-accusatore debba o no essere equiparato al testimone, sia, in caso contrario, la decisione circa l'introduzione — ovviamente opportuna poichè costituente una forma di tutela dell'effettività del contraddittorio — di un nuovo reato contro l'amministrazione della giustizia, avente come fattispecie obiettiva il rifiuto di rispondere a domande rivolte nel corso dell'esame ad imputati in procedimento connesso che abbiano reso dichiarazioni indizianti a carico di altri, in assenza di questi ultimi.

È chiaro, infine, che, qualora venisse ritenuta fondata la questione di legittimità di cui qui si discorre, verrebbe meno uno dei presupposti fondamentali su cui è costruita l'attuale disciplina dell'acquisizione delle dichiarazioni degli imputati in procedimento connesso e si determinerebbe immediatamente, in base a questo dato nuovo, la necessità di verificare la compatibilità costituzionale di una disciplina che affida alla volontà delle parti il potere di interdire l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali di chi — a questo punto illegittimamente — si rifiutasse comunque di rispondere.

Ritiene il collegio che tutti i motivi che rendono non manifestamente infondata la questione concernente l'attuale testo dell'art. 513, comma 2 c.p.p., non possano che essere ribaditi con forza anche con riferimento a questa nuova situazione.

Si deve concludere, quindi, che, ove si ritenesse fondata la questione di legittimità concernente l'art. 210 c.p.p., si proporrebbe altresì — in quanto non manifestamente infondata — la questione di legittimità dell'art. 513, comma 2 c.p.p. (come sostituito dall'art. 1, legge n. 267 del 1997) nella parte in cui subordina al consenso delle parti l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. che comunque si rifiutino di rispondere nel dibattimento a carico di altri soggetti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza;

Solleva:

I) per violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, 101, 102, primo comma, 111, 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4 e 513 c.p.p., nella parte in cui prevedono che le persone indicate nell'art. 210 c.p.p., le quali abbiano reso al pubblico ministero o al giudice per le indagini preliminari dichiarazioni direttamente od indirettamente indizianti a carico di determinati soggetti, possano avvalersi, nel dibattimento a carico di questi soggetti, della facoltà di non rispondere;

II) per violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, 101, 102, primo comma, 111, 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2 c.p.p., così come sostituito dall'art. 1, legge n. 267 del 1997, nella parte in cui subordina all'accordo delle parti la lettura dei verbali contenenti dichiarazioni rese al pubblico ministero o al giudice per le indagini preliminari dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. qualora esse si siano avvalse della facoltà di non rispondere o, nel caso di accoglimento della questione sub I), si siano rifiutate di rispondere;

Sospende il processo;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica nonché al Presidente della Camera dei Deputati;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bergamo, addì 2 aprile 1998

Il presidente: DE BORTOLI

I giudici: NOBILI - BELLAVITI

N. 854

Ordinanza emessa il 3 aprile 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 novembre 1998) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana sul ricorso proposto da Catanese Gaspare contro il Ministero della difesa.

Corte dei conti - Giudizio di appello - Previsione, secondo il «diritto vivente» che il giudice di secondo grado possa pronunciarsi anche solo su una parte del merito, rinviando gli atti alla Sezione giurisdizionale, che ha emesso la sentenza di primo grado, per l'applicazione del principio di diritto da esso affermato e la decisione della restante parte della domanda - Violazione del principio della libertà ed indipendenza del giudice.

(R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 105, secondo comma).

(Cost., art. 101, secondo comma).

LA CORTE DEI CONTI

Ha emesso la seguente ordinanza n. 347/98/ord nel giudizio in materia di pensione militare, iscritto al n. 7144/M del registro di segreteria, proposto dal sig. Catanese Gaspare, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella De Plano, presso il cui studio in Palermo via Santuario di Cruillas, 8 è elettivamente domiciliato, avverso il decreto del Ministro della difesa n. 457 del 2 settembre 1993 negativo di trattamento pensionistico privilegiato ordinario.

Uditi alla pubblica udienza del 3 aprile 1998 il relatore, cons. dott. Salvatore Cultrera, l'avv. Elisabetta Borgese, delegata dall'avv. Gabriella De Plano per il ricorrente; non rappresentata l'amministrazione della difesa.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

F A T T O

Con sentenza n. 193/1995, la sezione giurisdizionale per la regione siciliana, ha respinto il ricorso dell'ex militare di leva Catanese Gaspare avverso il decreto n. 457 del 2 settembre 1993 con il quale il Ministro della difesa aveva negato al predetto la pensione privilegiata ordinaria per non dipendenza da causa di servizio dell'infermità «persistente marginalità nevrotica con idee interpretative» accertata durante il servizio militare e per la quale era stato giudicato permanentemente inidoneo al servizio e, indi, riformato.

Avverso tale sentenza il sig. Catanese Gaspare proponeva appello chiedendo l'accoglimento del ricorso sul presupposto della sussistenza nella specie del requisito della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta da collegare alla prestazione del servizio militare in sé per sé considerato con autonoma incidenza causale in adempimento degli obblighi di servizio, a prescindere da concreti e specifici episodi (singoli fatti di servizio).

Con sentenza n. 188/97/A la sezione II giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti affermava che la motivazione della sentenza di primo grado — che si era limitata ad osservare che l'interessato non aveva indicato alcun fatto specifico di servizio dotato di valenza causale o concasuale da cui potesse derivare il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio — fosse da ritenersi insufficiente perché non risultava sottoposta a valutazione anche la denunciata severità del servizio con i disagi propri della vita militare, specificamente allegata dall'interessato nel ricorso introduttivo del giudizio quale fatto di servizio cui, ai sensi dell'art. 64 del testo unico n. 1092/1973 delle norme del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, era da collegarsi l'insorgenza dell'infermità accertata. Rilevava, quindi, l'ammissibilità dell'appello sussistendo il motivo di diritto ai sensi del comma 5, dell'art. 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, e per l'effetto annullava la predetta sentenza rimettendo il merito del giudizio al giudice di primo grado.

Con atto depositato il 17 dicembre 1997 il sig. Gaspare Catanese, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella De Plano, riassumeva, dinanzi a questa sezione giurisdizionale, il giudizio chiedendo l'annullamento del decreto ministeriale impugnato ed il conseguenziale accoglimento del ricorso.

All'udienza dibattimentale l'avv. Elisabetta Borgese, delegata dall'avv. De Plano, ha insistito nell'accoglimento della domanda giudiziale.

D I R I T T O

In tema di appello nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti l'art. 105 (comma 1) del relativo regolamento di procedura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933 n. 1038, stabilisce che, quando in prima istanza la competente sezione giurisdizionale si sia pronunciata soltanto su questioni di carattere pregiudiziale, su queste esclusivamente si pronunciano in appello le sezioni riunite. Quando invece in prima istanza la sezione si sia pronunciata anche sul merito, le sezioni riunite possono conoscere di questo, oppure inviare la causa al primo giudice (comma 2 del predetto art. 105).

Secondo l'interpretazione che di tale norma in materia di giudizi pensionistici di competenza della Corte dei conti hanno dato costantemente le sezioni centrali d'appello, sostituitesi alle sezioni riunite quale giudice di secondo grado, l'appello (proponibile per soli motivi di diritto secondo il disposto dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 19 nel testo sostituito dall'art. 1 del d.-l. n. 543/1996 convertito in legge n. 639/1996) è considerato un mezzo di impugnazione limitato, al pari del ricorso per cassazione, al solo diritto donde la cognizione attribuita alle sezioni d'appello della Corte non costituisce un riesame del merito, quale è invece è l'appello vero e proprio. Secondo tale interpretazione (cfr. Corte dei conti, sezioni riunite n. 10/98/QM del 1° aprile 1998), tranne il caso in cui si pervenga alla definizione del giudizio in seconda istanza con la sola correzione dell'*error in iudicando* che non richieda alcun accertamento di fatto, le sezioni centrali d'appello si limitano al giudizio rescindente rimettendo la decisione nel merito al giudice di primo grado. Nella fattispecie all'esame la sezione seconda giurisdizionale centrale, in conformità al menzionato consolidato indirizzo giurisdizionale sull'applicazione della norma come sopra riportata, ha annullato la sentenza di primo grado per insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente, alla cui stregua ha identificato il motivo di diritto per l'ammissibilità dell'appello, ed ha rimesso il giudizio a questa sezione giurisdizionale di primo grado.

Orbene questa sezione ritiene di dover chiedere una verifica sul piano della costituzionalità della disposizione dell'art. 105 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 che, così come costantemente interpretata in ordine all'appello nei giudizi pensionistici, costituisce diritto, vivente, alla quale il giudice *a quo* deve uniformarsi.

Come ha affermato la Corte costituzionale è consentita la richiesta del suo intervento sulla compatibilità con la Costituzione di un indirizzo consolidato di interpretazione, essendo sufficiente che il giudice *a quo* riconduca alla disposizione contestata un'interpretazione plausibile di cui ritenga di dover fare applicazione nel giudizio principale e sulla quale nutra dubbi non arbitrari, né pretestuosi, di conformità a determinati parametri di costituzionalità (Corte costituzionale 21 luglio 1995, n. 345).

In particolare questa sezione giurisdizionale ritiene che la norma sopraindicata sia in contrasto con l'art. 101 secondo comma Cost. che, secondo quanto affermato molte volte dalla Corte costituzionale, garantisce la libertà e l'indipendenza del giudice, nel senso che egli sia chiamato ad applicarla senza interventi ed interferenze al di fuori di essa, che possono incidere sulla formazione del suo libero convincimento, anche se non esclude che il giudice possa essere assoggettato alle valutazioni che la legge dà dei rapporti, degli atti e dei fatti, e al rispetto degli effetti che ne desume, quando ciò sia conforme al precetto costituzionale ovvero alle regole del procedimento di formazione graduale della pronuncia giurisdizionale (Corte costituzionale sentenza n. 50 del 1970 e n. 234 del 1976).

Ciò che, quindi, la legge non può fare è introdurre vincoli che abbiano oggettivamente il solo o principale effetto di ridurre il giudice a mero esecutore della decisione assunta da altri, precludendo l'espressione del suo libero convincimento sulle questioni dalle quali dipende la soluzione della causa. Secondo il diritto vivente la sezione di appello della Corte dei conti, pur entrando nel merito del giudizio, attesoché la limitazione dell'impugnativa alle sole questioni di diritto non esclude la valutazione da parte del giudice di appello di tutti gli elementi costitutivi del diritto a pensione in contestazione, tuttavia non lo definisce in quanto riscontrando un vizio nella motivazione della sentenza di primo grado ne dispone l'annullamento, alla stregua di un giudizio rescindente, rimettendo il merito all'esame nuovamente del giudice di primo grado, cui sostanzialmente viene imposta una determinata soluzione impedendo ogni autonomo giudizio.

Da qui l'evidente *vulnus* del principio di indipendenza del giudice. Invero è opportuno sottolineare che la sezione d'appello, proprio in quanto giudice d'appello, in tutti i casi come quello di cui si tratta dovrebbe decidere la controversia con pronuncia definitiva nonostante il vizio riscontrato nel procedimento di primo grado, non attinente a questione pregiudiziale ma al merito, e senza possibilità di rimettere la causa al primo giudice. Ciò costituisce la naturale conseguenza dell'effetto sostitutivo della sentenza d'appello che in tali casi si sostituisce appunto a quella emessa dal giudice di primo grado.

D'altra parte la limitazione ai soli motivi di diritto nella proposizione dell'appello nei giudizi pensionistici non può voler significare una sostanziale negazione del giudizio d'appello, introdotto con le recenti riforme ordinali della Corte dei conti, considerato che la cognizione della controversia, connessa all'effetto devolutivo dell'appello, non può che essere piena; la predetta limitazione, in tale quadro, non può che riferirsi alla proponibilità delle questioni, sul versante della proposizione del gravame mentre — una volta superato tale sbarramento, in quanto risulti accertato che sia stata proposta una questione di diritto — il giudice d'appello non dovrebbe avere alcun limite alla cognizione piena dell'intero giudizio (art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 19 nel testo sostituito dall'art. 1 del d.-l. n. 543/1996 convertito in legge n. 639/1996).

Può aggiungersi in proposito che l'attività svolta dalla sezione d'appello è del tutto differente da quella esercitata dalla Cassazione la quale, com'è noto, al contrario dell'organo giudicante di secondo grado, è giudice della legittimità e non del merito. Così in quella sede, salvo il caso di improponibilità della domanda, nel quale si fa luogo a cassazione senza rinvio, l'accoglimento del ricorso per cassazione, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, comporta sempre il rinvio della causa al giudice di merito, ancorché questi, per effetto dell'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte debba poi respingere la domanda.

Ma la cassazione con o senza rinvio dipende, invero, da tassative norme processuali, non da un potere discrezionale della suprema Corte, la quale come giudice di legittimità non può emettere pronuncia di merito (Cass. civ. 30 gennaio 1985, n. 593).

Peraltro, con la novella apportata dall'art. 66 della legge n. 353/1990 all'art. 384 c.p.c., è stato introdotto un principio di economia di giudizi, disponendosi che la stessa Corte di cassazione definisca il giudizio ed escludendosi che si faccia ricorso al rinvio, c.d. cassazione sostitutiva, nei casi in cui, dopo l'enunciazione del principio di diritto, la controversia debba essere decisa in base ai medesimi apprezzamenti di fatto costituenti il presupposto del giudizio di diritto errato, in tal guisa postulandosi che il giudice del merito abbia avuto modo di esprimere siffatti apprezzamenti ai fini di una specifica decisione.

La presente causa non può essere decisa indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale qui cennata, dalla cui soluzione deriva la permanenza dei notevoli limiti imposti a questo giudice.

P. Q. M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105, comma 2, del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1038 del 13 agosto 1933, interpretato nel senso sovraindicato, per contrasto con l'art. 101, secondo comma della Costituzione nei termini di cui in motivazione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il processo fino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti in causa, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato e della Repubblica.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 aprile 1998.

Il presidente: ACCONCIA

Il relatore: CULTRERA

N. 855

*Ordinanza emessa il 13 luglio 1998 dal tribunale di sorveglianza di Napoli
sull'istanza proposta da Savarese Massimo*

Pena - Esecuzione delle pene detentive - Condannato (a pena detentiva non superiore a tre o quattro anni) già agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Previsione che il tribunale di sorveglianza provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare - Mancata partecipazione del condannato al procedimento - Preclusione della possibilità di presentare istanza per una misura alternativa diversa - Lesione del diritto di difesa e del principio della finalità rieducativa della pena - Disparità di trattamento rispetto al condannato in stato di libertà al momento della condanna definitiva.

(C.P.P. 1988, art. 656, comma 10, modificato dalla legge 27 maggio 1998, n. 165).

(Cost., artt. 3, 24 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Riunito in camera di consiglio il giorno 13 luglio 1998 per deliberare sulla domanda di Savarese Massimo nato il 23 gennaio 1966 a Napoli, detenuto agli arresti domiciliari;

Premesso che Savarese Massimo veniva condannato con sentenza del tribunale di Napoli in data 4 febbraio 1998 alla pena di anni 1, mesi 4 e giorni 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, trovandosi agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza; che la procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli in data 16 giugno 1998 sospendeva l'esecuzione dell'ordine di carcerazione relativo alla pena detentiva citata, ai sensi del comma 10, dell'art. 656 c.p.p., così come modificato dalla legge n. 165/1998, disponendo che il Savarese rimanesse agli arresti domiciliari fino alla decisione di questo tribunale di sorveglianza, cui trasmetteva gli atti;

O S S E R V A

Con la presente ordinanza viene impugnato il comma 10 dell'art. 656 c.p.p., laddove prescrive che il tribunale di sorveglianza provveda senza formalità all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare nei confronti del condannato che si trovi agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Il procedimento così come disciplinato, a parere di questo collegio, viola le norme di cui agli artt. 24, 3 e 27 della Costituzione.

Il comma 10, dell'art. 656 c.p.p., così come novellato dall'art. 1 della legge n. 165/1998, stabilisce che nella situazione di cui al comma 5 dell'art. cit. (pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli artt. 90 e 94 del d.P.R. n. 309/1990 e successive modificazioni), se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da espiare, il p.m. sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardi al tribunale di sorveglianza perché provveda «senza formalità» all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare». Il meccanismo previsto risulta eccezionale sotto un duplice profilo: 1) la decisione del tribunale di sorveglianza che ne consegue rientra nella categoria dei provvedimenti adottati con procedimento *de plano*, 2) la sospensione dell'ordine di esecuzione (fatti salvi i casi di esclusione oggettiva per i condannati per i reati di cui all'art. 4-bis ord. pen., quale si evince dal richiamo ai commi 5 e 9 lett. a), ricorrendo le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 656 cit., è obbligatoria per il p.m. e va disposta *ex officio*, pertanto senza la preventiva istanza dell'interessato.

La questione come sopra posta non è manifestamente infondata ed è rilevante per la decisione del caso di specie.

Art. 24 della Costituzione.

La legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81, come la Corte costituzionale ha già avuto modo di precisare con sentenza n. 53 del '93, «... nella fase dell'esecuzione, con riferimento ai provvedimenti concernenti le pene,

impone garanzie di giurisdizionalità consistenti nella necessità del contraddittorio e nell'impugnabilità dei provvedimenti. Finalità del legislatore delegante è il rispetto integrale delle garanzie costituzionali del diritto di difesa e della tutela della libertà personale anche nella fase esecutiva della pena ...».

È evidente come la norma che ne occupa (comma 10, art. 656 c.p.p.) sotto quest'aspetto costituisca un passo indietro rispetto ai principi informatori della legge di delegazione e del sistema vigente. Il procedimento *de quo*, infatti, è privo delle garanzie proprie della giurisdizionalità del procedimento, quali, in particolare, la *vocatio in jus* e il contraddittorio delle parti, solo in presenza dei quali è esercitabile in maniera piena il diritto di difesa nonché quello di tutela della libertà personale.

Una prima lettura della norma induce a ritenere che il procedimento ivi descritto ponga in una posizione di vantaggio chi, trovandosi nelle condizioni di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. (relativi alla fase di cognizione) al momento del passaggio in giudicato della sentenza, permanga, nello stato privativo della libertà personale nel quale si trova, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza. Il tempo corrispondente è, infatti, considerato come pena spiata a tutti gli effetti.

Un esame più approfondito della norma e l'interpretazione sistematica della stessa evidenziano, tuttavia, i pregiudizi che il meccanismo descritto può causare al condannato.

Principalmente, la sospensione *ex officio* dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione ad opera del p.m. in presenza dei limiti di pena di cui al comma 5 dell'art. 656 cit. e degli altri presupposti specifici preclude al condannato la possibilità di presentare un'istanza per una misura alternativa diversa e, soprattutto, meno afflittiva. Questo aspetto assume maggiore rilievo se si ha riguardo alla peculiarità dei presupposti in presenza dei quali l'imputato può essere ammesso, durante il procedimento cognitivo, agli arresti domiciliari e, nella fase dell'esecuzione, alla detenzione domiciliare. Ed infatti, in assenza di una perfetta specularità tra l'una e l'altra condizione, il condannato agli arresti domiciliari potrebbe: — *a*) nutrire maggiori aspettative in merito ad una misura alternativa diversa da quella di cui all'art. 47-ter, ord. pen., ovvero soltanto maggiore interesse, volendo intraprendere o proseguire un'attività lavorativa o, ancora, un programma terapeutico, in presenza di problematiche riconnesse allo stato di tossicodipendenza; — *b*) laddove la pena a eseguire sia superiore al limite dei due anni (fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 47-ter, ord. pen.), integrare gli atti che il p.m. è tenuto a trasmettere al tribunale di sorveglianza per la decisione sull'eventuale concessione della detenzione domiciliare, contributo documentale che, del resto, solo l'interessato è in grado di fornire (basti pensare all'aggravarsi di una patologia, ad una gravidanza sopravvenuta o al caso del genitore, esercente la patria potestà, di prole di età inferiore ai dieci anni non affidabile a terzi).

In altri termini, soltanto la partecipazione al procedimento di sorveglianza pone il condannato in condizione di sostenere adeguatamente le proprie ragioni.

Gli effetti penalizzanti e lesivi del diritto di difesa e di tutela della libertà personale sono più evidenti in caso di decisione di rigetto del tribunale di sorveglianza, all'esito di un procedimento che non abbia visto la partecipazione dell'interessato, giacché il comma 7 dello stesso art. 656 stabilisce che «la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima diversamente motivata ...».

Le osservazioni fin qui svolte, d'altra parte, non sembra possano trovare una risposta nel richiamo al comma 4, dell'art. 667 c.p.p. (Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta), norma che attribuisce al giudice dell'esecuzione la possibilità di provvedere senza formalità, con ordinanza comunicata al p.m. e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il p.m. l'interessato e il difensore e in tal caso si provvede ai sensi dell'art. 666.

Il procedimento descritto costituisce, infatti, un'eccezione a quello delineato dall'art. 666., il quale trova ingresso solo ove sia stata proposta opposizione nei termini di legge. Pertanto il ricorso alla procedura semplificata rende necessario il richiamo espresso alla norma che la disciplina, che trova applicazione in ipotesi tassative, come quelle di cui all'art. 672, relativo alla applicazione dell'amnistia e dell'indulto, e all'art. 676 che contempla le altre competenze del giudice dell'esecuzione.

Art. 27 della Costituzione.

Finalità peculiare del procedimento di sorveglianza è quella di incidere sulle modalità di esecuzione della pena, avuto riguardo alla funzione rieducativa sottesa alla privazione della libertà personale del condannato. La pena così personalizzata mira a favorire il percorso rieducativo e risocializzante di chi abbia violato le regole della convivenza civile. Il sistema sanzionatorio vigente è caratterizzato dalla giurisdizionalizzazione dell'esecuzione della pena: la decisione sulle questioni inerenti la condizione di un soggetto che sia stato o stia per essere privato

della libertà personale, nonché sull'adozione di provvedimenti particolarmente incisivi, quale l'adozione di una misura alternativa alla detenzione, viene presa all'esito del procedimento disciplinato dagli artt. 666 e 678 del c.p.p., che contemplano il contraddittorio tra l'organo del p.m. e l'interessato, con le garanzie della difesa. Il tribunale di sorveglianza decide valutate le motivazioni di entrambe le parti, nonché risultati dell'inchiesta dei servizi sociali e degli organi di p.s.

La questione sulla quale il tribunale di sorveglianza è chiamato a pronunciarsi senza formalità per effetto della trasmissione *ex officio* degli atti da parte del p.m., ai sensi del comma 10 dell'art. 656 cit., alla luce dei principi informativi del sistema indicati in premessa, non offre sufficienti garanzie in merito alla finalità rieducativa della pena. In altri termini, nel caso di specie, la decisione, positiva o negativa, sull'ammissione alla detenzione domiciliare viene determinata automaticamente dallo stato privativo della libertà personale in cui si trova al momento del passaggio in giudicato della sentenza il condannato e non dalla valutazione complessiva della situazione personale, familiare e sociale dello stesso. Questi, infatti, in presenza delle condizioni di cui al comma 5 dello stesso articolo e dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge, ben potrebbe essere avviato al graduale recupero alla legalità mediante una misura alternativa diversa e più idonea a raggiungere questo scopo.

D'altra parte, l'espressione usata nella norma («...all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare.») a ben vedere, non consente interpretazioni meno rigorose, nel senso cioè che l'eventualità possa riferirsi anche alla possibilità di concedere una misura alternativa diversa da quella di cui all'art. 47-ter.

Invero, se la norma attribuisse al tribunale di sorveglianza la possibilità di provvedere con l'applicazione di una misura alternativa diversa dalla detenzione domiciliare, laddove ne ricorrerono le condizioni di legge, è evidente che si tratterebbe, nella maggior parte dei casi, di una decisione presa, per così dire, «al buio». Ed infatti, trattandosi di un provvedimento adottato senza formalità, da un lato, poco o nulla va ad aggiungersi agli atti trasmessi dall'ufficio del p.m. (provvedimenti attinenti alla libertà personale, sentenza di condanna, precedenti penali e procedimenti in corso), tenuto conto anche della celerità che, per volontà legislativa, caratterizza il procedimento *de quo*; dall'altro, la decisione del collegio potrebbe non essere accettata dall'interessato che non intenda sottoporsi a determinate prescrizioni.

Art. 3 della Costituzione.

La norma che questo tribunale di sorveglianza è chiamato ad applicare al caso di specie determina, infine, una disparità di trattamento tra chi, trovandosi agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza, sia stato condannato a pena detentiva non superiore a tre o quattro anni e chi, pur dovendo espriare la stessa pena, sia libero al momento della condanna definitiva.

Soltanto quest'ultimo, infatti, entro trenta giorni dalla consegna dell'ordine di esecuzione, potrà: 1) richiedere la sospensione dell'esecuzione della pena con la contestuale istanza della misura alternativa alla detenzione che, a proprio opinabile giudizio, meglio risponda alla concreta situazione personale, familiare, sociale; nonché rispetto alla quale abbia maggiori aspettative circa una decisione favorevole, avuto riguardo alla natura del reato commesso, all'entità della pena da espriare in concreto, alla sussistenza o meno di precedenti penali ecc.. 2) avvalersi a tal fine di tutte le garanzie del procedimento di sorveglianza di cui agli artt. 666 e 678 c.p.p.

In altri termini, al condannato agli arresti domiciliari viene negato il diritto ad un giudizio pieno di merito e ad una pronuncia su una misura alternativa diversa dalla detenzione domiciliare.

La discriminazione viene evidenziata dalla preclusione di cui al comma 7 dell'art. 656 cit. in virtù della quale al condannato cui sia stata negata la detenzione domiciliare con la procedura di cui al comma 10 cit. non è dato ripresentare una nuova istanza di sospensione, sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata.

La porta innovativa della normativa consiste proprio nell'aver eliminato dal sistema la reiterazione delle istanze di sospensione, che rendeva di fatto ineseguibile l'esecuzione della pena detentiva anche dopo la decisione definitiva del tribunale di sorveglianza, nonostante la quale l'interessato poteva ancora presentare al p.m. una nuova istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione per una misura alternativa di altra specie, ovvero della stessa specie, ma con diversa motivazione.

Ciò premesso, ne consegue che l'espressione «istanza di sospensione» non può non ricomprendere anche il caso che ne occupa, che prevede l'impulso *ex officio* del procedimento.

Ed invero un'interpretazione diversa, da un lato, contrasterebbe con la volontà del legislatore di eliminare i difetti testé descritti del sistema previgente; dall'altro, non terrebbe conto degli effetti dell'attività del p.m., peraltro obbligatoria attesa la perentorietà dell'espressione usata nel testo, equiparati sotto ogni aspetto alle ipotesi in cui si proceda per iniziativa della parte.

Né la difformità di trattamento può essere giustificata dall'esigenze custodialistiche derivanti dalla presunta maggiore pericolosità sociale di chi si trova in stato di custodia cautelare presso il proprio domicilio.

In primo luogo, perché al condannato agli arresti domiciliari, alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme, è riservato, a ben vedere, un trattamento meno favorevole di quello previsto per il condannato che sia in carcere al momento del passaggio in giudicato della sentenza.

Quest'ultimo, infatti, avendo avuto inizio l'esecuzione della pena, potrà repentinamente presentare istanza di sospensione dell'esecuzione stessa al magistrato di sorveglianza in attesa della decisione del collegio sul beneficio richiesto, avvalendosi di tutte le garanzie del procedimento di sorveglianza.

In secondo luogo, perché di una siffatta esigenza (custodialistica) si perde traccia allorché al condannato agli arresti domiciliari, cui sia stata concessa la detenzione domiciliare con le modalità di cui al comma 10 cit. (si pensi ai casi in cui la concessione della misura sia quasi automatica trattandosi di pene inferiori al due anni e in assenza di reati ostativi) è data la possibilità di presentare istanza al tribunale di sorveglianza per una misura alternativa diversa da quella di cui all'art. 47-ter, senza la previsione di un periodo di osservazione e verifica della condotta in detenzione domiciliare.

Le osservazioni svolte fin qui vogliono evidenziare la non manifesta infondatezza della questione.

Quanto alla rilevanza della stessa, se la questione è fondata, questo collegio potrà decidere all'esito del procedimento di sorveglianza disciplinato dagli artt. 666 e 678 c.p.p., che dà all'interessato il diritto ad un giudizio pieno di merito, cui lo stesso può partecipare, assistito dal difensore, per sostenere le proprie ragioni con l'apporto documentale che riterrà necessario.

D'altro canto, questo tribunale potrà predisporre le attività istruttorie ammesse in quel procedimento, per giungere alla decisione più rispondente, a proprio giudizio, alla finalità rieducativa della pena, alla salvaguardia del diritto alla salute del condannato, all'esigenza di tutela della collettività.

In caso contrario, la decisione sarà presa *de plano*, sulla scorta degli atti trasmessi dal p.m. (stato d'esecuzione della sentenza di condanna, cartella personale del detenuto, certificato penale) nei limiti della valutazione sulla idoneità al caso di specie della sola detenzione domiciliare.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 3 della Costituzione del comma 10 dell'art. 656 c.p.p. come modificato dalla legge n. 165/1998, laddove prescrive che il tribunale di sorveglianza provveda senza formalità all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare nei confronti di condannato che si trovi agli arresti domiciliari.

Sospende la procedura in corso.

Dispone la trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per gli avvisi e le notifiche di rito.

Napoli, addì 13 luglio 1998

Il presidente: DONATIELLO

Il magistrato estensore: BONFIGLIO

N. 856

*Ordinanza emessa il 22 giugno 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Torino
sul ricorso proposto da Saglietti Gioconda contro l'ufficio II.DD. di Torino*

Imposte e tasse in genere - Imposte sul reddito - Redditi fondiari - Dichiarazione di tali redditi e determinazione dell'imposta, indipendentemente dalla loro percezione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai redditi effettivamente percepiti - Violazione del principio della libertà di prova - Lesione del principio della capacità contributiva e di progressività delle imposte.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 23, comma 1).

(Cost., artt. 3 e 53, primo e secondo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 4241/97 depositato il 22 agosto 1997, avverso avviso di accertamento n. 5750020981 - Irpef - Ilor 1989, contro Imposte dirette di Torino, I ufficio da Saglietti Gioconda residente a Torino, in via Casteldelfino, 14;

F A T T O

La sig.ra Saglietti Gioconda, residente in Torino ricorreva personalmente in termini avverso avviso n. 5750020981 dell'Ufficio imposte dirette di Torino Irpef 1989 contenente l'accertamento di maggior reddito da fabbricati, poiché non erano stati inseriti i canoni dell'alloggio sito in Torino, via Stradella n. 68. La ricorrente sostiene che a fronte del contratto di locazione registrato il 27 luglio 1988 sussisteva morosità del conduttore e comunque il conteggio è erroneo poiché non tiene conto della scadenza contrattuale al 26 luglio 1989, pertanto ne chiede l'annullamento.

L'ufficio si costituisce, ribadisce la legittimità del proprio operato ed il contribuente non ha dato prova della morosità affermata; a fronte del canone dichiarato non riscosso si applica l'art. 23, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 Tuir secondo cui «indipendentemente dalla percezione» i canoni concorrono alla determinazione del reddito.

All'udienza del 6 aprile 1998 la commissione richiedeva documenti integrativi al ricorrente rinviando al 22 giugno 1998; a tale udienza il contribuente esibiva contratti di somministrazione di servizi pubblici (luce, telefono) dai quali risulta che il conduttore non ha utilizzato l'alloggio ed ha restituito dopo pochi giorni le chiavi, che furono effettuati lavori di risanamento per consentire al locatore di risiedervi.

D I R I T T O

La questione verte sull'assoggettabilità al prelievo fiscale di canoni non percepiti e, stante la dizione letterale della norma, l'ufficio è tenuto all'accertamento quand'anche il contribuente fornisse prova contraria. Atteso che ai fini della decisione, la norma sopra citata art. 23, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Tuir è applicabile alla fattispecie, si solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'inciso «indipendentemente dalla percezione» contenuto nel predetto art. 23, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Tale inciso ha presumibilmente finalità antielusione per impedire che il contribuente fittiziamente dichiari di non avere percepito redditi fondiari al fine di sottrarsi all'obbligo tributario, non ammettendo la prova contraria ha valore di presunzione assoluta che alla luce degli artt. 3 e 53 della Costituzione risulta illogica, irragionevole, contraddittoria in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Qualora tale inciso fosse interpretabile come una mera dichiarazione di scelta del criterio di competenza, anziché di cassa, per attribuire il reddito all'anno fiscale in cui sorge il diritto alla percezione a favore del locatore, e consentisse la deducibilità nell'anno o anni successivi alla mancata percezione avrebbe una *ratio* condivisibile.

Essa invece, nell'ipotesi di conduttore moroso, sottopone a tassazione redditi non percepiti, per i quali il locatore ha un credito di assai difficile o impossibile concreta esigibilità e rappresenta una tassazione iniqua specie per la persona fisica, in genere piccolo proprietario, tenuta ad una prestazione tributaria prescindendo dal *an e quantum* incasserà i canoni scaduti. Inoltre la legge non consente di portare in deduzione in un anno fiscale suc-

cessivo le sopravvenienze passive derivanti dai mancati introiti dei canoni d'affitto. La difficile situazione socio-economica scarica sul privato i costi del mercato locativo: in caso di morosità egli affronta spese per la procedura di sfratto, paga oneri accessori in luogo del conduttore, non incassa i canoni atteso che pur avendone il titolo il suo credito è di fatto inesigibile. In aggiunta è irragionevolmente tassato al pari del soggetto il cui conduttore adempie agli obblighi contrattuali.

In palese violazione dei principi di uguaglianza, progressività e capacità contributiva tale norma risulta irrazionale, illogica, incoerente, discriminatoria ed irragionevole. Sotto nessun profilo logico può ritenersi sussistere capacità contributiva commisurata a redditi inesigibili.

Tale presunzione assoluta impedisce al locatore di dare la prova della mancata percezione dei canoni in violazione del principio generale del nostro ordinamento giuridico che consente al soggetto la libertà di prova salvo casi limitati in cui interessi o principi superiori lo consentano (es. la revocatoria in materia concorsuale a tutela dei creditori).

Nel caso *de quo* è attribuita *ex lege* al contribuente una capacità contributiva (redditi fondiari) che egli non possiede, sacrificando tale principio costituzionalmente garantito e acquisito a ragionieristiche esigenze di bilancio.

Premesso che comunque il reddito catastale concorre a formare la base imponibile del reddito fondiario, il soggetto passivo titolare di un immobile non occupato sconta un'imposizione fiscale minore del locatore con conduttore moroso. Quanto sopra costituisce un'ulteriore discriminazione irragionevole e assurda in quanto punisce colui che affitta a soggetti economicamente deboli e premia chi non immette l'immobile sul mercato.

Rispetto agli altri contribuenti che hanno effettivamente percepito i canoni sussiste palese violazione del principio di uguaglianza e di progressività artt. 3 e 53 della Costituzione, sussistendo un maggior prelievo sull'imponibile fiscale che risulta superiore al reddito effettivamente percepito ed un aumento anomalo della progressività.

Né vale l'eventuale considerazione che la tassazione di canoni non percepiti sia una sorta di anticipazione sul credito da incassare maggiorato degli interessi moratori.

La questione di legittimità sollevata con la presente ordinanza riguarda la fattispecie in cui il locatore abbia dato prova (ad es. il rilascio forzato dell'immobile per morosità) di non avere ottenuto il pagamento dei canoni scaduti in quanto trattasi di «credito in sofferenza» inesigibile. Risultando la norma applicabile al ricorso in epigrafe, stante che la questione di legittimità non è manifestatamente infondata, la commissione solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'inciso «indipendentemente dalla percezione» del comma 1, art. 23, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

P. Q. M.

Ordina:

la sospensione del processo;

la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

la notifica a cura della segreteria alle parti (sig.ra Saglietti Gioconda e Ufficio imposte dirette di Torino; al Presidente del Consiglio, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato.

Torino, addì 22 giugno 1998

Il presidente: CAGNASSONE

Il relatore: BOLLA

N. 857

Ordinanza emessa il 10 settembre 1998 dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria sul ricorso proposto da Bernardini Domenico ed altra contro l'Ufficio II.DD di Spoleto

Contenzioso tributario - Procedimento innanzi alla Commissione tributaria - Giudizio di appello - Proposizione di ricorso per Cassazione - Possibilità di sospendere l'esecuzione della sentenza - Esclusione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di eguaglianza, in relazione ai processi di carattere tributario devoluti alla cognizione del giudice ordinario.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 47 e 49).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza, depositata in data 26 luglio 1998, con la quale Bernardini Domenico e Profili Maria Luisa chiedevano, ai sensi dell'art. 373 del c.p.c. la sospensione dell'esecuzione della sentenza 5 marzo 1998 con cui la Commissione tributaria regionale di Perugia aveva sostanzialmente confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Perugia del 16 gennaio 1997.

Gli istanti, avendo ritualmente e tempestivamente proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, ritengono applicabile *ex art. 62*, decreto legislativo n. 546/1992, il disposto dell'art. 373 del c.p.c. poiché dall'esecuzione della sentenza può derivare un danno grave ed irreparabile chiedono al giudice tributario che ha pronunciato la sentenza di disporre che l'esecuzione sia sospesa sino alla pronuncia della adita suprema Corte di cassazione. All'udienza del 10 settembre 1998 il difensore dei contribuenti rag. Cesare Palma, assente il rappresentante dell'Ufficio imposte dirette di Spoleto, ribadisce la piena applicabilità al processo tributario del rimedio cautelare endoprocessuale di cui all'art. 373 del c.p.c., prospettando altresì la eventuale illegittimità costituzionale degli artt. 47 e 49 d.lgs. n. 546/1992 in quanto limiterebbero la sospensione dell'atto impositivo al giudizio di primo grado e non consentirebbero di sospendere, negli ulteriori gradi del giudizio l'efficacia immediata della sentenza impugnata.

La commissione osserva quanto segue:

prima di valutare il merito della richiesta occorre stabilire in via preliminare se l'art. 373 c.p.c. possa ritenersi applicabile alle sentenze delle commissioni tributarie regionali, ai sensi del richiamo generalizzato di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 che, in assenza di una disciplina diversa, rende operanti nel processo tributario le disposizioni del c.p.c., ciò che per le impugnazioni risulta specificamente ribadito dall'art. 49.

Orbene, secondo questa commissione si dovrebbe pervenire, come recentemente stabilito anche dalla Commissione tributaria regionale di Firenze del 19 marzo 1998, ad una conclusione negativa e quindi dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione ostandovi due motivi, uno di ordine formale e l'altro di ordine sistematico in quanto *a)* ai sensi dell'art. 49, d.lgs. n. 546/1992, è espressamente esclusa l'applicabilità al processo tributario dell'art. 337 c.p.c. e quindi anche delle norme da quest'ultimo richiamate, tra cui in particolare l'art. 373 c.p.c.; *b)* ove il legislatore volle, espressamente prevede la speciale sospensione per l'atto impugnato di cui all'art. 47 citato d.lgs. laddove nulla è disposto circa il giudizio di appello, dovendosi da tale esclusione desumere una precisa scelta legislativa volta ad escludere la possibilità dell'inibitoria in appello.

Pur tuttavia la commissione si è posto il problema di verificare se la disciplina concernente gli effetti delle sentenze delle commissioni tributarie possa dar luogo a situazioni analoghe a quelle che giustificano i provvedimenti sospensivi previsti nel processo civile e poiché a tale problema deve necessariamente risponderci in senso positivo, d'ufficio, va sollevata la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 24 della Costituzione in quanto l'esclusione di ogni possibilità di tutela cautelare nei confronti della immediata e completa efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado in pendenza del giudizio di legittimità, arrecherebbe una lesione al diritto di difesa, definito inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ovviamente anche tributario, e del quale, indiscutibilmente l'azione cautelare costituisce una sicura espressione.

Sussisterebbe inoltre violazione dell'art. 3 della Costituzione laddove emergerebbe una ingiustificata disparità di trattamento del contribuente in relazione soltanto alla diversità della giurisdizione qualora si tratti di processi, aventi ad oggetto imposte e tasse, e quindi riconducibili alla comune matrice di cui all'art. 53 Cost., i quali non siano però devoluti alla cognizione del giudice tributario, ma attribuiti a quella del giudice ordinario *ex*

art. 9 c.p.c. si da ingenerare una palese violazione del principio di uguaglianza in quanto l'azione cautelare in un caso (giudice ordinario) sarebbe sempre ammessa *ex artt.* 283 e 373 c.p.c. e sempre negata, in linea di principio, nel processo tributario, o perlomeno nella fase del secondo grado di giudizio.

Il sospetto di incostituzionalità degli artt. 47 e 49 del d.lgs. n. 546/1992 appare quindi fondato.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, la Commissione tributaria regionale di Perugia.

P. Q. M.

Giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 49 del decreto legislativo n. 546/1992 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica;

Sospende la presente fase di giudizio e si riserva ogni altra pronuncia in rito ed in merito;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria la presente oruinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso a Perugia, il 10 settembre 1998.

Il presidente: SALVI

Il Relatore: ORZELLA

98C1297

N. 858

*Ordinanza emessa il 30 settembre 1998 dal tribunale di Catanzaro
nel procedimento penale a carico di Vallone Paolo*

Processo penale - Azione civile - Condanna al risarcimento del danno - Provvisoria esecuzione su istanza della parte civile sussistendo giustificati motivi - Lamentata previsione dell'esecutività subordinata a detta condizione - Disparità di trattamento rispetto al danneggiato dal reato che abbia adito il giudice civile, posta la incondizionata provvisoria esecutività delle sentenze civili di primo grado (art. 282 cod. proc. civ.) - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 540, comma 1).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha deliberato la seguente ordinanza;

Sentite le parti alla pubblica udienza dibattimentale del 28 settembre 1998;

Visti gli atti del procedimento;

Udito il presidente relatore;

Premesso che, alla udienza del 28 settembre 1998, l'avvocato Vito Tassone, procuratore e difensore di R. S. e di L. C., parti civili costituite, in proprio e della qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore R. F. nel giudizio penale n. 61/1998 Reg. Gen. Mod. XVI, contro Vallone Paolo, ha chiesto che sia dichiarato provvisoriamente esecutivo il capo della sentenza, concernente la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore di dette parti civili;

Premesso che, nella stessa udienza, il tribunale ha pronunciato sentenza di condanna del Vallone (riconosciuto colpevole dei delitti a lui ascritti) al risarcimento, in favore delle parti civili *de quibus* dei danni, liquidati in lire quindici milioni, con gli interessi legali dal 22 luglio 1996, e alla rifusione delle spese del processo, e ha riservato di provvedere sulla istanza di provvisoria esecuzione con separato provvedimento;

Premesso che, pertanto, nel presente procedimento deve provvedersi, a scioglimento, della riservata deliberazione, sulla precitata istanza di provvisoria esecuzione;

Considerato, in proposito, che, laddove l'art. 540, comma 1, c.p.p. subordina la concessione della esecuzione provvisoria alla ricorrenza di «giustificati motivi», nella specie non è dato apprezzare — né le parti interessate hanno, peraltro, prospettato — la sussistenza di veruna circostanza alla stregua della quale possa ritenersi che ricorra detta condizione di legge dei «giustificati motivi» per la provvisoria esecuzione;

Considerato che, pertanto, l'applicazione della norma in questione comporterebbe il rigetto della istanza di provvisoria esecuzione proposta dalle parti civili nel presente giudizio;

Considerato, tuttavia, che il tribunale ha motivo di dubitare della legittimità costituzionale della disposizione *de qua* per sospetta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Considerato, infatti, in proposito, che, laddove l'art. 282 c.p.c. (siccome novellato dall'art. 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353) fissa il generale regime della (incondizionata) provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado nei giudizi civili (a prescindere dalla sussistenza di «giustificati motivi»), la difforme disposizione di cui all'art. 540, comma 1 c.p.p., col subordinare (e limitare) alla condizione della ricorrenza di detti «giustificati motivi» la provvisoria esecuzione della sentenza di condanna al risarcimento dei danni pronunciata dal giudice penale, si prospetta irragionevolmente discriminante in pregiudizio della persona danneggiata dal reato la quale si è avvalsa della facoltà di esercitare l'azione risarcitoria o restitutoria (anziché dinanzi al giudice civile) nel processo penale ovvero in detto processo ha trasferito l'azione già esercitata (art. 75 c.p.p.), risultando vulnerati il principio di uguaglianza (art. 3) e il diritto di azione e di difesa (art. 24 della Costituzione), posto che la provvisoria esecuzione si configura come elemento accessorio della condanna al risarcimento dei danni, affatto intrinseco rispetto al capo che riguarda l'azione civile, sicché, una volta ammessi l'esercizio o il trasferimento della azione *de qua* nel processo penale (artt. 74 e 75 c.p.p.), la limitazione della tutela (in punto di esecuzione provvisoria) per la parte danneggiata vittoriosa non può trovare alcun ragionevole fondamento sulla considerazione dell'unico (ravvisabile) profilo differenziale che è costituito dalla circostanza che la cognizione del giudice adito involge anche la questione della penale responsabilità dell'imputato convenuto in risarcimento, trattandosi, per l'appunto, di circostanza del tutto irrilevante ai fini della questione in parola;

Premesso, in relazione a tale ultimo profilo, che il collegio non ignora l'autorevole (contraria) opinione, secondo la quale, laddove «la provvisoria esecutività di tutte le sentenze civili di primo grado risulta [...] coerente con il nuovo modello strutturale del giudizio civile [...] dopo la riforma [...] ed è fondamentale volta a scoraggiare, attraverso la soppressione dell'effetto sospensivo dell'appello, impugnazioni meramente dilatorie», tale finalità si prospetterebbe «estranea alla dinamica del gravame nel processo penale, dove assai improbabile si rileva nella realtà effettuale una limitazione dell'appello dell'imputato al solo capo di condanna concernente il risarcimento del danno», sicché, in considerazione di tale ritenuta differenza di situazioni, si appaleserebbero non irragionevoli la discriminazione operata dal legislatore nella sua discrezionalità e la compressione della tutela per il danneggiato dal reato (v. Corte costituzionale, 25 marzo-3 aprile 1996, n. 94 in *Gazzetta Ufficiale* prima serie speciale, 10 aprile 1996, n. 15);

Considerato, tuttavia, che l'assunto *de quo* non appare condivisibile:

in primo luogo, perché quanto è ritenuto «assai improbabile [...] nella realtà effettuale» costituisce, tuttavia, oggetto di specifiche previsioni del legislatore, laddove, nel codice di rito, ha espressamente contemplato, in generale, la possibilità della impugnazione per i soli interessi civili (art. 573 c.p.p.) e, in particolare, la possibilità della impugnazione dell'imputato esclusivamente «contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle «spese processuali» (art. 574, comma 1 c.p.p.), sicché i casi *de quibus*, normativamente previsti, non possono essere, comunque, espunti e obliterati con la considerazione della loro improbabilità (cioè, *rectius*, della loro infrequenza sul piano della statistica giudiziaria), al fine di postulare la ritenuta differenza di situazione legittimante la discriminazione, posto *che per absurdum*, così opinando, ogni violazione del principio di uguaglianza, se afferente a ipotesi ritenute infrequenti o improbabili, finirebbe, per ciò solo, col sottrarsi al sindacato di legittimità costituzionale;

in secondo luogo, perché la finalità deflattiva delle «impugnazioni meramente dilatorie», apprezzata in relazione al vittorioso esercizio della azione civile, evidentemente ricorre e si prospetta negli stessi termini, con riferimento, appunto, ai capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile, anche — e altrettanto — nel caso dell'esercizio (o del trasferimento) della medesima azione civile nel processo penale, senza che nulla rilevi al riguardo la circostanza, meramente occasionale ed estrinseca, che l'imputato-convenuto impugni ovvero no anche alcuno dei capi concernenti l'affermazione della responsabilità penale, la determinazione della pena o la applicazione della confisca;

Considerato, infine, che non appare contestabile la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, concernendo la norma che questo Tribunale deve applicare nel presente procedimento;

P. Q. M.

Letti e applicati gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 540, comma 1 c.p.p., limitatamente all'inciso «quando ricorrono giustificati motivi», per sospetta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al pubblico ministero e alle parti private, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia, altresì, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ordina la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Sospende il presente procedimento.

Catanzaro, addì 30 settembre 1998

Il presidente estensore: VECCHIO

98C1298

N. 859

Ordinanza emessa il 22 aprile 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 novembre 1998) dalla Commissione tributaria provinciale di Torino sul ricorso proposto da s.n.c. Car.Ri.Pa. contro l'ufficio II.DD. di Torino

Imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Liquidazione delle imposte dovute, in base alle dichiarazioni dei contribuenti - Termine posto all'amministrazione finanziaria per l'attivazione della relativa procedura - Qualificazione di tale termine, mediante norma interpretativa, come ordinatorio, non comportante decadenza - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio secondo il quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28).

(Cost., artt. 3 e 101).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento promosso con ricorso dalla s.n.c. Car.Ri.Pa. difesa e rappresentata dall'avv. Mario Garavoglia;

Contro l'Ufficio imposte dirette di Torino;

Sciogliendo la riserva di decisione assunta all'udienza del 30 marzo 1998;

Esaminati gli atti e le difese svolte dalle parti;

Ritenuto opportuno rimettere gli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità dell'art. 28 legge 27 dicembre 1997 n. 449;

Ritenuto che, prescindendo dalla questione relativa alla natura del termine (ordinatorio o perentorio) previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la lettera dell'art. 28, legge 27 dicembre 1998, n. 449 non consente altra interpretazione oltre a quella apparente (secondo cui, quindi, l'amministrazione finanziaria, anche per i procedimenti in corso, può procedere alla liquidazione dell'imposta anche oltre il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi);

Rilevato, di conseguenza, che si pone il problema della legittimità costituzionale della suindicata norma qualificata dal legislatore come «norma interpretativa», mentre sembrerebbe la stessa avere natura e contenuto innovativo, nel senso che detta norma disciplinerebbe in modo innovativo fattispecie controverse e già sottoposte all'esame del giudice tributario;

Ritenuto, in effetti, che l'art. 28, legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonostante l'assenza del presupposto indispensabile della contraddittorietà delle pronunce dei vari organi della giustizia tributaria e della Cassazione (infatti le varie commissioni tributarie di primo e secondo grado, la commissione centrale e, infine, la Corte di cassazione con due recentissime pronunce del 29 luglio 1997 e del 24 settembre 1997, hanno tutti deciso nel senso che il termine fissato dall'art. 36-bis *suc.* aveva natura perentoria, con conseguente decadenza dell'ufficio accertatore nel caso di liquidazione dell'imposta oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, come avvenuto nella fattispecie in esame), abbia in realtà natura e contenuto innovativo estesi anche alla fattispecie ancora all'esame del giudice tributario;

Ritenuto che tale discrasia tra qualificazione della norma come «interpretativa» e natura innovativa della stessa pone problemi di legittimità costituzionale sotto il profilo della tutela dei valori costituzionali dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici, del principio della ragionevolezza degli atti legislativi, come già rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 187/1981: «Non può dirsi che faccia buon uso della sua potestà il legislatore che si sostituisca al potere cui è riservato il compito istituzionale di interpretare la legge, dichiarandone mediante altra legge l'autentico significato con valore obbligatorio per tutti e, quindi, anche per il giudice, quando non ricorrano quei casi in cui la legge anteriore riveli gravi ed insuperabili ambiguità o abbia dato luogo a contrastanti applicazioni, specie in sede giurisprudenziali»; ed ancora nella sentenza n. 155/1990 «il principio di retroattività, pur se non elevato, fuori della materia penale, a dignità costituzionale, rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi»; «il legislatore che abbia arbitrariamente distorto la tipica funzione della interpretazione autentica», integra «la violazione della disciplina delle fonti legislative, la quale deve essere rigorosamente osservata a garanzia dell'intera comunità nazionale e per la credibilità stessa dell'ordinamento statale»;

Ritenuto in conclusione, che la norma di cui all'art. 28, legge 27 dicembre 1997, n. 449 abbia inteso soltanto «favorire» l'amministrazione finanziaria anche nelle controversie in corso aventi per oggetto fattispecie anteriori all'anno 1997, qualificando «arbitrariamente» (mediante l'illegittima qualificazione della norma come interpretativa, nonostante il chiaro contenuto innovativo della stessa) il termine di cui all'art. 36-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come «ordinatorio» e non perentorio, con conseguente esclusione di ogni decadenza dell'amministrazione finanziaria nel caso di inosservanza del termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 295 c.p.c.;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 28, legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella parte in cui dichiara che «il primo comma dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare alla data da applicare alla data stabilita nell'art. 16 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza», in relazione agli artt. 3 e 101, secondo comma della Costituzione;

Dispone la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché la notificazione della stessa al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione del presente procedimento;

Dispone la comunicazione alle parti della presente ordinanza.

Così deciso in camera di consiglio in Torino il 22 aprile 1998.

Il presidente est.: STRAZZUSO

N. 860

Ordinanza emessa il 16 ottobre 1998 dal pretore di Forlì sezione distaccata di Cesena nel procedimento civile vertente tra Biondi Marinella e Ispettorato provinciale del lavoro ed altra

Sanzioni amministrative - Concorso materiale di illeciti (fattispecie: omissione della conservazione per un anno dei fogli dei cronotachigrafo rilasciati ai propri dipendenti da impresa di trasporti) - Cumulo giuridico della sanzione come stabilito per il reato continuato - Mancata previsione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 8).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Premesso quanto segue:

parte ricorrente ha chiesto l'applicazione del concorso formale in applicazione dell'art. 8, comma 1, legge n. 689/1981, essendole stata contestata una pluralità di violazioni;

ritiene invece questo giudice che, nel caso di specie, in relazione alla pluralità di violazioni per cui è controversia (tutte all'art. 14, secondo comma, reg. Cee n. 3821/1985, mancata conserazione fogli di registrazione cronotachigrafo), si tratti di concorso materiale di illeciti, in quanto l'omessa tenuta anche di un singolo foglio (evento giuridico) realizza già l'illecito, che così si consuma in via autonoma e istantanea;

tale pluralità, a norma del sistema delineato dall'art. 8, legge n. 689/1981, comporta quindi l'applicazione del cd. cumulo materiale delle sanzioni;

l'omessa previsione in via generale, da parte della suddetta norma, della disciplina del c.d. reato continuato, analogamente a quanto prevede l'art. 81, comma 2 del codice penale, però, sempre ad avviso di questo giudice, implica elementi non manifestamente infondati di illegittimità costituzionale, in quanto non si comprende come tale trattamento sanzionatorio, decisamente più favorevole, sia limitato alla sola tipologia degli illeciti più gravi, ossia i reati, mentre (sempre posta la presenza di un elemento soggettivo di carattere doloso) resti invece esclusa dal sistema di diritto punitivo per gli illeciti amministrativi, meno gravi dei reati per stessa scelta del legislatore, che non vi riconnette conseguenze penali;

ciò realizza un'ingiusta disparità di trattamento, con disattenzione del principio di eguaglianza davanti alla legge di cui all'art. 3 della Costituzione;

essendo tale aspetto preliminare alla definizione del presente giudizio, va pertanto sollevata, con la presente ordinanza di cui è stata data lettura in udienza; questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, della legge n. 689/1981 laddove non prevede l'applicazione in via generale della disciplina della continuazione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, legge n. 689/1981, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, laddove non prevede in via generale che la disciplina di cui al primo comma di tale norma medesima si applichi anche a chi, con più azioni od omissioni esecutive di un disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con sospensione del presente giudizio;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata in forma integrale al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato a cura della cancelleria.

Cesena, addì 16 ottobre 1998

Il pretore: LEONI

N. 861

*Ordinanza emessa il 23 giugno 1998 dal tribunale di Ferrara
nel procedimento civile vertente tra Novelli Marinella e Fallimento Fepa di Tartoni Marco & C. s.a.s. ed altro*

Privilegio - Privilegio generale sui mobili - Riconoscimento a favore del credito del coniuge, separato o divorziato, al mantenimento - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ai crediti per alimenti - Lesione del principio di eguaglianza - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 84/1992 e 1/1998.

(C.C. artt. 2751, n. 4 e 2778, n. 17).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Nel giudizio promosso *ex art. 101*, legge fallimentare da Novelli Marinella;

Contro Fallimento Fepa di Tartoni Marco & C. s.a.s. e dei soci Tartoni Marco e Tartoni Mauro;

Premesso:

che Novelli Marinella, con ricorso depositato il 4 marzo 1998, presentava istanza per l'ammissione tardiva, in via privilegiata, del credito di L. 11.870.448, oltre interessi e rivalutazione, al passivo del Fallimento di Tartoni Mauro, dichiarato con sentenza di questo tribunale del 22 agosto 1997;

che la medesima a detto fine esponeva che con decreto del 24 gennaio 1989 il tribunale di Ferrara omologava la separazione consensuale dei coniugi Novelli Marinella - Tartoni Mauro disponendo il versamento a favore della moglie dell'assegno di mantenimento di L. 400.000 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (assegno successivamente ridotto a L. 200.000 con provvedimento del tribunale del 7 febbraio 1990;

che con sentenza n. 120 del 1997 il tribunale di Ferrara dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

che in mancanza del regolare adempimento del debito da parte dell'*ex* coniuge, Novelli Marinella maturava un credito di L. 11.870.448, oltre rivalutazione monetaria e interessi, fino alla data del fallimento;

che nel corso del procedimento per l'insinuazione tardiva del credito e in conseguenza dei chiarimenti richiesti dal curatore, l'istante riduceva la domanda alla complessiva somma di L. 11.856.471 quale credito maturato alla data del fallimento per capitale, interessi e rivalutazione;

che il curatore non si opponeva all'ammissione del credito, ma ne contestava la natura privilegiata, non essendo espressamente previsto dalla legge il privilegio per il credito al mantenimento;

che il creditore insisteva per l'ammissione in via privilegiata del credito, prospettando la questione di legittimità costituzionale dell' art. 2751 cod. civ. in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost;

Instaurato il giudizio a seguito della contestazione del curatore, il creditore riproponeva la questione e la decisione veniva rimessa al collegio;

Questo collegio, rilevando che l'art. 2751 del codice civile, quale norma non suscettibile di interpretazione analogica, non contempla tra i crediti che godono del privilegio generale sui mobili del debitore, il credito del coniuge all'assegno di mantenimento, ritiene sussistano i presupposti per sospendere il giudizio e sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751 cod. civ. in relazione all'art. 3 della della Costituzione nella parte in cui non prevede tra i crediti che hanno privilegio generale sui mobili quelli riguardanti l'assegno al mantenimento del coniuge separato o divorziato;

Ciò premesso;

O S S E R V A

Rilevanza della questione.

1. — La questione è rilevante perché questo giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, essendo stato chiesto dalla ricorrente il riconoscimento di un privilegio che non trova nella legge espressa e specifica previsione;

2. — Né può farsi rientrare la ipotesi del credito al mantenimento in quello previsto dall'art. 2751 n. 3 cod. civ. (credito di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge attraverso la scelta dell'interpretazione che la renda più conforme a Costituzione, atteso che non di mera interpretazione estensiva si tratterebbe, bensì di una vera e propria (e non consentita al giudice di merito) addizione normativa alla previsione dell'art. 2751 cod. civ., che contiene un elenco tassativo di tipologie di crediti privilegiati;

3. — Si prospetta, infine, ingiusto, perché non conforme all'art. 3 della Costituzione, ammettere il credito di cui all'istanza in via meramente chirografaria, atteso che il diritto agli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti del codice civile e il diritto al mantenimento di cui agli artt. 156 c.c. e 5, legge n. 898/1970 pur operando in ambiti distinti, si palesano, per taluni aspetti, omogenei;

Non manifesta infondatezza

1. — La questione appare altresì non manifestamente infondata perché la norma dell'art. 2751 cod. civile nel non contemplare tra le ipotesi di crediti muniti di privilegio generale sui mobili, il credito del coniuge, separato o divorziato, al mantenimento esclude in modo irragionevole una fattispecie che ben può assimilarsi, quanto ai fini, a quella prevista dalla norma di legge sindacata;

2. — Ed invero, il credito di alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti del cod. civ. risponde all'esigenza di garantire gli alimenti alle persone che versano in stato di bisogno e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo al bisogno di chi li domanda e alle condizioni economiche dell'obbligato e comunque al fine di garantire quanto sia necessario per la vita dell'alimentando avuta riguardo alla sua posizione sociale (art. 438 cod. civ.); la legge pone, peraltro, il coniuge al primo posto nell'ordine dei soggetti obbligati, secondo l'art. 433 cod. civ.;

3. — L'assegno di mantenimento che il coniuge, separato o divorziato, sia obbligato, per ordine del giudice, a versare all'altro coniuge risponde all'esigenza di porre a carico di un coniuge il contributo al mantenimento dell'altro, ove quest'ultimo non abbia adeguati redditi propri; in tale ipotesi l'assegno viene determinato secondo una più articolata valutazione, vale a dire non solo in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato (vds art. 156, cod. civ.) ma tenendo anche conto, in sede di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, della condizione dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, della durata del matrimonio (art. 5, legge n. 898/1970; l'assegno viene in concreto determinato, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, in modo da assicurare all'altro coniuge un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva prima della separazione (cfr Cass. civ., sez. I, 14 agosto 1997, n. 75630);

4. — Che l'obbligo agli alimenti sia giuridicamente distinto da quello ora descritto è poi espressamente dichiarato dall'art. 156 cod. civ. laddove, al terzo comma, precisa che a carico del coniuge obbligato a corrispondere l'assegno di mantenimento, resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti.

5. — È, dunque, proprio sotto questo profilo che si prospetta ingiustificata la disparità di trattamento che viene a crearsi, in sede di riconoscimento delle cause di prelazione, tra il privilegio espressamente concesso dall'art. 2751 n. 4 c.c., al credito di alimenti a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge, seppure limitato agli ultimi tre mesi di prestazione, e il credito del coniuge, separato o divorziato, al mantenimento per il quale, in assenza di una espressa previsione, non spetta invece alcun diritto di prelazione correlato alla causa del credito;

6. — Questo giudice è a conoscenza della sentenza 4 marzo 1992, n. 84, con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2751, 2770, 2776 c.c. sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost. dal tribunale di Roma con ordinanza emessa il 17 aprile 1991 ritenendo certamente non consentito utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità per introdurre, sia pure in considera-

zione del rilievo costituzionale di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio e il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti ... anche per la necessità di risolvere i connessi problemi attinenti al suo rapporto con gli altri privilegi già positivamente previsti.

Ritiene tuttavia che possa applicarsi nel caso in esame un diverso schema di intervento, quello che consente di sindacare la legittimità costituzionale dell'art. 2751 n. 4 c.c., stando all'interno sia della specifica norma attributiva del privilegio al diritto agli alimenti sia, conseguentemente, dell'ordine previsto dall'art. 2778 n. 17, che assimila, in unico grado, i crediti previsti dall'art. 2751 cod. civ.: ciò ritiene proprio per l'irragionevole mancata espressa inclusione del diritto al mantenimento del coniuge tra i crediti, per così dire, di natura alimentare (si veda lo stesso diritto alla somministrazione di vitto di cui all'art. 2751 n. 3 c.c.);

7. — Va peraltro osservato che la stessa Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 1 del 29 gennaio 1998 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 5/1998), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 2, del codice civile per l'irragionevole disparità di trattamento, quanto alla garanzia delle retribuzioni, tra prestatori d'opera intellettuale (al credito dei quali, soltanto, era riconosciuto il privilegio generale sui beni mobili del debitore) e i prestatori d'opera non intellettuale; e ciò ha fatto proprio rilevando da un lato la omogeneità delle categorie di soggetti (e di crediti) messe a confronto e riconducibili allo stesso tipo contrattuale delineato dall'art. 2222 cod. civ. e, dall'altro, la garanzia accordata ai crediti dei lavoratori, indipendentemente dalla natura, intellettuale o non intellettuale, dell'attività svolta.

Richiamando pertanto tale schema interpretativo, questo collegio ritiene che per la norma di cui all'art. 2771 n. 4 cod. civ. e, conseguentemente, 2778, n.17 cod. civ., non si palesi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non riconoscono il privilegio generale sui mobili del debitore anche al credito del coniuge, separato o divorziato, al mantenimento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751 n. 4 e 2778 n. 17 del codice civile nella parte in cui non prevedono tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili del debitore il credito del coniuge, separato o divorziato, al mantenimento.

Sospende il procedimento e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti e di notificarla alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei deputati e, al Presidente del Senato della Repubblica.

Ferrara, addì 23 giugno 1998

Il presidente: MELLUSO

Il giudice estensore: CARLESSO

N. 862

*Ordinanza emessa il 18 giugno 1998 dal tribunale di Trani
nel procedimento penale a carico di Calò Giuseppe ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza posta la sottrazione al processo di materiale probatorio ritualmente assunto - Disparità di trattamento rispetto al regime delle dichiarazioni testimoniali - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Modifiche normative - Lamentata immediata applicabilità ai procedimenti di primo grado in corso - Irragionevole disparità di trattamento tra analoghe situazioni processuali.

(C.P.P. 1988, artt. 210 e 513, comma 2; legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).

(Cost., artt. 3, 97 e 112).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza;

Nel giudizio penale n. 253/1997 r.g.t. a carico di Calò Giuseppe + 2, imputati dei reati di falsità materiale, abuso di ufficio e corruzione commessi a Trani sino al mese di gennaio 1990, veniva citato a comparire all'odierna udienza per rendere l'esame il sig. Ricciardi Antonio, nella sua qualità di imputato in procedimento separato per i medesimi fatti per i quali si procede a carico degli odierni imputati e la cui posizione è stata definita con sentenza di applicazione pena *ex art.* 44 c.p.p.

In sede dibattimentale il Ricciardi si è avvalso dalla facoltà di non rispondere, riconosciutagli dall'art. 210, comma 4, c.p.p., ed il p.m. ha chiesto che fossero acquisite le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di indagini preliminari con l'assistenza del difensore.

I difensori degli odierni imputati non hanno consentito all'acquisizione ed alla lettura delle suddette dichiarazioni a mente del disposto dell'art. 513, comma 2, c.p.p. come sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 267, di immediata applicabilità al processo in corso.

Di conseguenza il p.m. ha sollevato questione di illegittimità costituzionale della suddetta norma per contrasto con i principi ricavabili dagli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione.

Argomenta l'organo dell'accusa che è manifestamente irragionevole e fonte di disparità di trattamento tra le parti in un processo penale costringere il magistrato inquirente ad assumere, in forme di legge vincolate e garantite, atti di indagine preliminare e successivamente rimettere alla mera volontà del soggetto fonte di prova e/o dello stesso imputato la possibilità di utilizzare il materiale conoscitivo raccolto ovvero renderlo totalmente irrilevante ai fini dell'accertamento della verità processuale, con la conseguente possibile svalutazione di elementi probatori che, nel frattempo, hanno imposto al p.m. di esercitare l'azione penale ed al g.u.p. di introdurre la fase dibattimentale, senza parlare dei casi in cui si siano adottate misure cautelari a carico degli imputati.

Osserva il p.m. che siffatta situazione incide pesantemente sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia, nel momento in cui si permette di vanificare i risultati di un'indagine, che può essere stata anche complessa e dispendiosa, senza consentire di sottoporre alla valutazione dell'organo decidente il materiale probatorio, con evidente spreco di attività giudiziaria.

Ciò, oltretutto, influisce in maniera decisiva sull'esercizio obbligatorio dell'azione penale, nel momento in cui vi è la possibilità che muti, in maniera non prevedibile, il quadro processuale di riferimento.

Ha segnalato ancora il p.m. come in riferimento al disposto dell'art. 513 c.p.p., nella formulazione antecedente alla novella, fossero intervenute le sentenze della Corte costituzionale n. 254 del 3 giugno 1992 e n. 60 del 24 febbraio 1995 che affermano principi di cui il legislatore del 1997 non pare abbia tenuto debito conto.

Alle prospettazioni del p.m. si sono opposti i difensori degli imputati, chiedendo che questo tribunale dichiari manifestamente infondata la questione incidentale di costituzionalità sollevata.

Osserva il collegio che la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal p.m. è rilevante e non manifestamente infondata.

Sotto il primo aspetto si rileva che il diritto al silenzio esercitato dal Ricciardi e la conseguente impossibilità, in assenza dell'accordo delle parti, di utilizzare le sue dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari impediscono di acquisire al processo una fonte di prova, emersa in modo rituale nel corso delle indagini e sottoposta al vaglio del g.u.p. ai fini della decisione in ordine al rinvio a giudizio, e pertanto incidono sulla completezza dell'accertamento dei fatti oggetto delle contestazioni.

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza si rileva quanto segue;

Appare ravvisabile la violazione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione con riferimento alla irragionevolezza della disparità di trattamento fra situazioni processuali equivalenti giacché, mentre nel caso in cui il testimone si rifiuta di rispondere possono, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 500 c.p.p. recuperarsi le sue dichiarazioni, viceversa nel caso in cui il dichiarante *ex art. 210 c.p.p.* (che sostanzialmente altri non è che un testimone seppur fornito di particolari garanzie) si rifiuta di rispondere, il recupero delle sue dichiarazioni non può avvenire che con l'accordo delle parti.

Né a superare la perplessità di cui sopra può valere la considerazione che il dichiarante *ex art. 210 c.p.p.*, in quanto indagato e/o imputato dello stesso reato o di un reato connesso non può essere obbligato a rendere dichiarazioni a sé pregiudizievoli, in quanto il principio per il quale nessuno può essere costretto a rendere dichiarazioni integranti una sua responsabilità è di carattere generale ed è espressamente previsto per il testimone dal comma secondo dell'art. 198 c.p.p.

In altri termini, il dichiarante *ex art. 210 c.p.p.*, allorché riferisce di fatti riguardanti la responsabilità di terzi, trovasi in una situazione perfettamente equiparabile a quella del testimone ed, alla luce di tanto, la diversità di disciplina in ordine al recupero delle sue dichiarazioni desta perplessità.

In verità, come è agevole comprendere, ciò che viene in discussione è proprio «la facoltà di non rispondere» riconosciuta al dichiarante *ex art. 210 c.p.p.* con riferimento a fatti attinenti la responsabilità di terzi ed, apparendo tale facoltà fonte di disparità di trattamento con riguardo all'omologa situazione del testimone, il collegio ritiene di dovere d'ufficio sollevare la questione di illegittimità costituzionale anche dell'art. 210 c.p.p., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nei riflessi che lo stesso provoca sull'attuale disciplina dell'art. 513 c.p.p. come novellato.

A tal proposito va evidenziato che il dichiarante *ex art. 210 c.p.p.*, pur avendo avuto sin dall'inizio la facoltà di esercitare il diritto al silenzio, di tale facoltà non si è avvalso e, comportandosi alla stregua di un testimone relativamente ai fatti coinvolgenti la responsabilità di terzi, può aver dato impulso alle indagini sfociate nel rinvio a giudizio a carico dei soggetti chiamati in correità.

Nel caso di specie, inoltre, va rilevato che, essendo stato disposto il presente giudizio con decreto del g.u.p. pronunciato in data 24 marzo 1997 (e perciò in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge n. 267/1997) ed essendo stato chiamato il Ricciardi per la prima volta a deporre in data odierna, non sarebbe applicabile né la norma transitoria di cui all'art. 6, commi 2 e 5, legge n. 267/1997 (che consente di recuperare a certe condizioni il materiale probatorio di cui si sia in precedenza già dato lettura in dibattimento); né il meccanismo previsto dal primo comma del citato art. 6, posto che al momento dell'entrata in vigore della legge novellatrice la fase delle indagini preliminari erano già esaurite con la conseguente impossibilità di recuperare la prova con il ricorso all'incidente probatorio. Ciò comporta indubbiamente un'altra ipotesi di violazione dell'art. 3 della Costituzione, sempre sotto il profilo di una irragionevole disparità di trattamento fra situazioni processuali equipollenti, con specifico riferimento alla disciplina transitoria prevista dall'art. 6, legge n. 267/1997 che postula l'immediata applicazione del testo novellato dell'art. 513 c.p.p., ai giudizi di primo grado in corso nei quali il dichiarante venga esaminato dopo l'entrata in vigore della novella e si avvalga della facoltà di non rispondere, senza prevedere alcuna normativa di salvaguardia come quella dettata dai commi 2 e 5 dell'art. 6 citato per il caso del dichiarante già esaminato in dibattimento prima dell'entrata in vigore della legge, e ciò nonostante che il p.m. non abbia avuto alcuna concreta possibilità di assicurare il mezzo di prova con il ricorso all'incidente probatorio, essendo già esaurite le fasi in cui tale mezzo è consentito.

Parimenti violati, a parere di questo collegio sono i principi sanciti dagli artt. 97 e 112 della Costituzione, di buon andamento dell'amministrazione e dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale.

È evidente l'incongruenza della situazione che si viene a determinare in ordine all'esercizio dell'azione penale previsto obbligatoriamente dall'art. 112 della Costituzione: detta norma viene tradotta in pratica dal combinato disposto degli art. 408 c.p.p. e 125 disp. di att. al c.p.p. che, nel prevedere che il p.m. chieda l'archiviazione tutte le volte che ritenga di non avere materiale probatorio sufficiente per sostenere l'accusa in dibattimento, dimostra, per contrario, come detto organo sia obbligato a promuovere l'azione penale tutte le volte in cui disponga di tale materiale.

Sicché la sottrazione anche di parte di detto materiale probatorio, rimessa alla semplice volontà della controparte processuale ovvero alla facoltà di non rispondere di un soggetto, che potrebbe anche essere stato esposto a minacce o altri mezzi di inquinamento della prova, produce l'effetto di paralizzare *ex post* una iniziativa penale che per il p.m. aveva costituito un atto doveroso, così di fatto ponendosi in contrasto con il principio costituzionale che logicamente comporta, come suo corollario, che l'organo dell'accusa sia messo nelle condizioni processuali di validamente esercitare l'azione promossa.

Tale irragionevole situazione viola anche in maniera evidente il principio sancito dall'art. 97 della Costituzione in quanto determina un rilevante spreco di attività amministrativa, finalizzata all'espletamento delle indagini e all'introduzione del giudizio dibattimentale, allorché tale attività venga vanificata in conseguenza della impossibilità non prevedibile di poter utilizzare una fonte di prova che può aver costituito il fondamento della stessa attività processuale.

P. Q. M.

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, 513, comma 2 c.p.p., e art. 6, legge 7 agosto 1997, n. 267, nelle parti e per i profili di cui in motivazione;

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale;

Della presente ordinanza viene data lettura in udienza alle parti.

Trani, addì 18 giugno 1998

Il presidente: (firma illeggibile)

98C1302

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Gaillie (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I. B. S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORTOFRONZONO**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 66-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrara
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzo, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Boeco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 28

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adlgetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 484.000 - semestrale L. 275.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 396.000 - semestrale L. 220.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 110.000 - semestrale L. 66.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 102.000 - semestrale L. 66.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 260.000 - semestrale L. 143.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 101.000 - semestrale L. 65.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 254.000 - semestrale L. 138.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.045.000 - semestrale L. 565.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 935.000 - semestrale L. 495.000
--	--

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 4 8 0 9 8 *

L. 7.500